

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

AFFARI COSTITUZIONALI (I):	
<i>In sede referente</i> . . . . .	Pag. 2
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 3
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 5
BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):	
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 6
<i>Seduta pomeridiana:</i>	
<i>Comitato pareri</i> . . . . .	» 10
FINANZE E TESORO (VI):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 13
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 15
ISTRUZIONE (VIII):	
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 15
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 16
AGRICOLTURA (XI):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 17
INDUSTRIA (XII):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 19
LAVORO (XIII):	
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 21

### CONVOCAZIONI:

*Giovedì 22 aprile 1971.*

<i>Commissione inquirente per i procedimenti di accusa</i> . . . . .	Pag. 23
<i>Giunta per il Regolamento</i> . . . . .	» 23
<i>Giunta per le autorizzazioni a procedere</i> . . . . .	» 23
<i>Commissioni riunite (IV e XIII)</i> . . . . .	» 23
<i>Affari costituzionali (I)</i> . . . . .	» 24
<i>Affari interni (II)</i> . . . . .	» 24
<i>Affari esteri (III)</i> . . . . .	» 25
<i>Giustizia (IV)</i> . . . . .	» 25
<i>Bilancio e Partecipazioni statali (V)</i> . . . . .	» 25
<i>Finanze e tesoro (VI)</i> . . . . .	» 26
<i>Istruzione (VIII)</i> . . . . .	» 27
<i>Trasporti (X)</i> . . . . .	» 28
<i>Industria (XII)</i> . . . . .	» 28
<i>Commissione parlamentare per le questioni regionali</i> . . . . .	» 29
<i>Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni di criminalità in Sardegna</i> . . . . .	» 29

*Mercoledì 28 aprile 1971*

<i>Finanze e tesoro (VI)</i> . . . . .	» 29
<i>Agricoltura (XI)</i> . . . . .	» 29
<i>Igiene e sanità (XIV)</i> . . . . .	» 30

*Giovedì 29 aprile 1971*

<i>Finanze e tesoro (VI)</i> . . . . .	» 30
<i>RELAZIONI PRESENTATE</i> . . . . .	» 31

## AFFARI COSTITUZIONALI (I)

### IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 21 APRILE 1971, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente* BUCCIARELLI DUCCI. — Intervengono il Sottosegretario di Stato per la riforma burocratica, Curti, ed il Sottosegretario di Stato all'istruzione, Rosati.

#### Proposte di legge:

Foderaro ed altri: Immissione nei ruoli della scuola media dei professori « fuori ruolo » (49);

Pitzalis: Norme per l'immissione in ruolo del personale direttivo, insegnante ed insegnante tecnico-pratico negli istituti professionali di Stato (83);

Cavaliere: Norme integrative alle leggi 25 luglio 1966, n. 603, e 20 marzo 1968, n. 327, recanti norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (410);

Bronzuto ed altri: Norme per l'assunzione in ruolo degli insegnanti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado (660);

Romanato ed altri: Immissione in ruolo dei professori abilitati e istituzione dei corsi abilitanti (733);

Reale Giuseppe e Meucci: Norme transitorie per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola media (752);

Alessi: Assunzione nei ruoli della scuola media dell'obbligo d'insegnanti in servizio nella scuola primaria e secondaria in particolari condizioni (971);

Pisoni ed altri: Norme per abilitazione, concorso e immissione in ruolo dei docenti nella scuola media (1068);

Riccio: Immissione in ruolo dei professori « fuori ruolo » (1096);

Laforgia ed altri: Immissione in ruolo del personale insegnante degli istituti professionali di Stato (1276);

Bronzuto ed altri: Norme integrative della legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sulla immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1293);

Giordano ed altri: Nuove norme per l'abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria (1380);

Tantalo ed altri; Immissione nei ruoli degli istituti professionali di Stato del personale direttivo, insegnante e insegnante tecnico-pratico, in possesso di particolari requisiti (1404);

Azimonti ed altri: Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 468, relativa all'immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1415);

Pavone ed altri: Immissione degli insegnanti nei ruoli della scuola media (1431);

Moro Dino ed altri: Nuove norme per la formazione e il reclutamento degli insegnanti nelle scuole secondarie (1453);

Marocco e Borghi: Immissione in ruolo degli insegnanti elementari iscritti nel quadro speciale del provveditorato agli studi di Gorizia, di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 120 (1567);

Bronzuto ed altri: Norme integrative dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 327, recante norme per l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (1600);

D'Antonio: Norme integrative alla legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sulla immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1601);

Racchetti e Rognoni: Norme per l'abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo in cattedre di materie tecniche e professionali nelle scuole secondarie di secondo grado dell'ordine tecnico e professionale, per i laureati in ingegneria abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere (1932);

Senatori Spigaroli e Codignola: Norme integrative all'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, concernente l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2062);

Mancini Vincenzo ed altri: Interpretazione autentica del secondo comma dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 327, concernente norme integrative alla legge 25 luglio 1966, n. 603, recante norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (2255);

Menicacci: Norme relative ai concorsi per l'assunzione nei ruoli del personale docente nella scuola secondaria (2351);

Giomo e Bonea: Immissione nei ruoli della scuola media delle insegnanti stabili di applicazioni tecniche femminili (2386);

Giomo ed altri: Immissione nel ruolo del personale docente della scuola media secondaria degli insegnanti che nei relativi esami di concorsi a cattedra banditi a partire dal 1° gennaio 1966 abbiano superato ciascuna prova con la votazione di almeno sei decimi (2716);

(*Parere alla VIII Commissione*).

Il relatore Scaglia, richiamato il parere già espresso sul testo unificato, illustra gli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito e propone che la Commissione esprima parere favorevole, richiamando l'attenzione della VII Commissione sulla opportunità che, per ragioni equitative, all'articolo 3-ter, terzo comma, vengano inseriti, accanto agli insegnanti di ruolo con incarico a tempo indeter-

minato, anche gli insegnanti non licenziabili a norma della legge n. 366 del 1970.

Concordano con il relatore i deputati Bertucci e Caruso.

La Commissione, all'unanimità, approva la proposta del relatore.

**Disegno di legge:**

Trattamento economico dei componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento cessati dalla carica (*Approvato dalla II Commissione del Senato*) (*Parere alla IV Commissione*) (3128).

Su proposta del relatore Bressani, all'unanimità, la Commissione esprime parere favorevole all'ulteriore *iter* del disegno di legge.

**Proposte di legge:**

Villa ed altri: Norme interpretative della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati (2833);

Senatori Caleffi ed altri: Norme di applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante benefici a favore dei dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (3148);

Di Primio ed altri: Norme contenenti interpretazione autentica degli articoli 4 e 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, recepita nell'articolo unico della legge 2 dicembre 1969, n. 997, e nuove disposizioni in materia di concorsi per impieghi statali a favore dei perseguitati politici e razziali (3049);

Roberti e Pazzaglia: Estensione dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati, anche agli ex deportati ed internati civili (3094).

Il deputato Cavallari propone che la Commissione chieda che le proposte di legge vengano trasferite alla sede legislativa.

Per assenza del relatore, impegnato a partecipare ai lavori di altra Commissione, l'esame dei provvedimenti e la proposta del deputato Cavallari sono rinviati ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45.

## GIUSTIZIA (IV)

### IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 21 APRILE 1971, ORE 9,30. — *Presidente del Presidente* BUCALOSSI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Pennacchini.

### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

Il Presidente Bucalossi informa la Commissione che, su sollecitazione del direttore del carcere di San Vittore di Milano, si è recato in quell'istituto per incontrare i detenuti ed il personale di custodia e conoscere i motivi della agitazione in corso. Avendo appreso che le ragioni della manifestazione concernevano la necessità di accelerare l'*iter*, in primo luogo, della riforma della procedura penale, ed inoltre dei progetti di legge per l'ampliamento dell'organico del personale di custodia e per la riforma penitenziaria, invita la Commissione a considerare in modo prioritario l'esigenza di esaminare i suddetti provvedimenti.

Il deputato Guidi concorda, suggerendo di intensificare il numero delle sedute e di iniziare immediatamente anche l'esame, a Commissioni riunite, dei progetti di legge concernenti la trasformazione della mezzadria.

Il deputato Valiante sottolinea la comune volontà di esaminare al più presto le modifiche introdotte dal Senato al disegno di legge di riforma della procedura penale.

Il deputato Trombadori sollecita il proseguimento della discussione della proposta di legge Pieraccini n. 2631, recante norme penali sulla contraffazione delle opere d'arte.

Il deputato Cacciatore sollecita la conclusione dell'*iter* dei progetti di legge, assegnati alle Commissioni IV e XIII, concernenti le controversie individuali di lavoro.

Il deputato Vassalli si associa alle considerazioni espresse dal deputato Trombadori e sollecita altresì il proseguimento della discussione del disegno di legge n. 2339, concernente l'applicazione di magistrati di tribunale e di appello alla Corte di cassazione.

Il sottosegretario Pennacchini ringrazia il Presidente Bucalossi per la sensibilità dimostrata, anche nella visita al carcere di San Vittore, verso i problemi del mondo penitenziario. La stessa sommossa recentemente svoltasi nelle carceri di Torino trovava causa, come è emerso a seguito delle indagini effettuate dal Ministero, nella mancata attuazione delle riforme concernenti la giustizia.

A nome del Governo, egli concorda pertanto sull'esigenza di accelerare l'esame della riforma della procedura penale e dell'ordinamento penitenziario (per quest'ultimo si potrà procedere speditamente sulla base dell'accurato lavoro svolto al riguardo dall'altro ramo del Parlamento). Avverte inoltre che al Senato ci si ripromette di concludere entro la

odierna seduta pomeridiana l'esame della riforma della parte generale del codice penale.

Concorda altresì sulla necessità di approvare al più presto il disegno di legge sull'ampliamento degli organici degli agenti di custodia, attualmente costretti ad effettuare turni estenuanti di servizio, senza possibilità di fruire di adeguati periodi di ferie e di riposo.

Per quanto riguarda l'imponente mole degli altri provvedimenti assegnati alla Commissione giustizia, sottolinea l'urgente necessità di proseguire in primo luogo l'esame della proposta di legge Di Primio n. 2425, concernente la nomina a magistrato di casazione, anche per dissipare ogni sospetto che si intenda rallentare l'approvazione di questa importante riforma; e concorda altresì con il deputato Guidi circa la necessità di iniziare quanto prima l'esame, a Commissioni riunite, dei progetti di legge concernenti la mezzadria.

Il Presidente, premesso che nel determinare l'ordine dei lavori delle prossime sedute terrà conto di tutte le indicazioni emerse nella seduta odierna, rileva con compiacimento l'unanime proposito di intensificare ulteriormente l'attività della Commissione e di dare assoluta priorità alla riforma della procedura penale, all'ampliamento dell'organico degli agenti di custodia ed alla riforma penitenziaria, l'esame della quale non è ancora iniziato per l'evidente necessità di acquisire preventivamente i dati desumibili dall'indagine conoscitiva in corso.

Fa altresì presente la necessità di riprendere sin dalla prossima settimana l'esame della riforma del diritto di famiglia sulla base di un testo unificato la cui redazione dovrebbe essere ultimata nella seduta odierna del Comitato ristretto.

#### Disegno di legge:

**Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (Modificato dal Senato) (380-B).**

Il relatore Valiante ricorda che la Camera approvò il disegno di legge in esame con una consapevole assunzione di responsabilità, confortata da una larga convergenza politica, perseguendo l'obiettivo di riformare il sistema processuale penale sulla base di alcuni principi - uguaglianza della posizione di tutte le parti del processo, concentrazione di ogni attività nel dibattimento, massima salvaguardia della libertà dell'imputato - che sono stati sostanzialmente accolti anche dal Senato. Tuttavia l'altro ramo del Parlamento ha voluto modificare alcune disposi-

zioni, sulle quali peraltro vi era stato alla Camera un accordo assai vasto, che limitano la possibilità di funzionamento degli istituti previsti nel testo approvato dalla Camera.

In particolare, per quanto concerne l'esercizio dell'azione penale, il nuovo testo dell'articolo 2, ai nn. 33 (giudizio direttissimo, anche a richiesta dell'imputato, anziché giudizio immediato), 36 (previsione, in via normale, dell'istruzione prima del rinvio a giudizio), 19 (riapertura dell'istruzione), 43 (termine di durata dell'istruzione), 34 (rimessione degli atti al giudice istruttore), 44 (indicazione, nell'ordinanza di rinvio a giudizio, degli elementi di prova a carico dell'imputato), postula la distinzione del processo in fase istruttoria e giudizio, laddove la Camera aveva inteso concentrare il processo nel dibattimento. Del pari perplessi lo lasciano le modifiche introdotte nello stesso articolo 2, al n. 9 (dal quale è stato espunto ogni riferimento alla corte di assise) e al n. 41 (che conferisce sostanzialmente alla persona offesa dal reato, oltre che alla parte civile, la qualifica di parte del processo).

Per quanto concerne poi il dibattimento, mentre l'attribuzione al presidente o al giudice singolo della facoltà di rivolgere domande dirette alle parti su temi nuovi o incompleti gli appare pienamente compatibile con il sistema accusatorio, non può non rilevare che la nuova formulazione dei nn. 59 e 60 dell'articolo 2, tra l'altro in apparente contraddizione l'uno con l'altro, contrasta con l'esigenza, chiaramente affermata dalla Camera, di riservare al dibattimento l'acquisizione in via normale degli elementi di prova. Né gli sembra giustificato il divieto di esercitare le funzioni di pubblico ministero nei gradi di impugnazione per colui che ha svolto le funzioni di pubblico ministero nel procedimento di prima istanza (divieto previsto al n. 53 dell'articolo 2); esprime poi gravi riserve sulla costituzionalità della assoluzione per insufficienza di prove, che il Senato ha reintrodotta per la fase dibattimentale, nonché del procedimento per decreto, sia pure limitato ai reati punibili soltanto con sanzioni pecuniarie.

Avverte che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sulle modifiche introdotte dal Senato, mentre la Commissione affari costituzionali ha sollevato riserve sulle disposizioni previste nei nn. 6, 31, da 27 a 34, 41 e 57 dell'articolo 2 (rispettivamente: discrezionalità, e non obbligatorietà, dell'indagine sulla personalità dell'imputato; procedimento per decreto; poteri del pubblico mi-

nistero; attribuzione di poteri processuali alla persona offesa dal reato, oltre che alla parte civile; potere del presidente di rivolgere domande dirette alle parti).

Conclude affermando che la Commissione dovrebbe riconsiderare, relativamente ad alcuni punti qualificanti, le modifiche introdotte dal Senato, al fine di salvaguardare la volontà politica di varare un codice veramente nuovo, ispirato all'esigenza della massima tutela della libertà dell'individuo e dello sviluppo della persona umana; è quindi necessario che il Governo e i vari gruppi politici chiariscano quanto prima il loro atteggiamento a questo proposito.

Il Presidente rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Proposta di legge:**

**Ruffini: Modifiche al codice penale (445).**

Il relatore Vassalli riassume i termini del dibattito svoltosi nella seduta del 3 luglio 1969.

Il deputato Musotto ritiene inopportuno considerare la proposta di legge in esame indipendentemente dalla riforma della parte speciale del codice penale attualmente allo esame del Senato, anche perché in materia di peculato la giurisprudenza è pervenuta a conclusioni senz'altro apprezzabili.

Il deputato Guidi afferma la necessità di varare una nuova normativa sul peculato, sull'interesse privato in atti d'ufficio nonché sull'abuso d'ufficio, soltanto contestualmente ad una ristrutturazione dei sistemi di controllo sull'attività degli enti pubblici.

Il sottosegretario Pennacchini rileva la necessità di una più chiara normativa in materia di peculato e di altri reati contro la pubblica amministrazione, ma sottolinea l'inopportunità di procedere ad una riforma parziale, non correlata con quella più organica attualmente all'esame del Senato.

Il deputato Leonetto Amadei si associa, osservando che la prosecuzione dell'esame della proposta di legge n. 445 non porterebbe in pratica, allo stato attuale, ad alcun acceleramento della riforma legislativa in questo settore.

Il Presidente rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,50.

**IN SEDE LEGISLATIVA**

MERCOLEDÌ 21 APRILE 1971, ORE 11,50. — *Presidenza del Presidente BUCALOSSI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia Pennacchini.

**Disegno e proposta di legge:**

**Trattamento economico dei componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento cessati dalla carica (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (3128);**

**Riccio ed altri: Concessione di un'indennità ai componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento cessati dalla carica (1908).**

Il deputato Bernardi riferisce favorevolmente sui provvedimenti in discussione, tendenti ad assicurare ai membri del Consiglio superiore della magistratura, al termine del loro mandato, un'indennità od assegno, considerando la necessità di un loro reinserimento nell'attività professionale, interrotta per un quadriennio. Propone di assumere come testo base il disegno di legge n. 3128.

Il deputato Manco ritiene opportuno un rinvio della discussione ad altra seduta mentre il deputato Guidi insiste affinché l'iter prosegua senza indugi. Non insistendo il deputato Manco nella richiesta di rinvio, la Commissione assume come testo base il disegno di legge n. 3128.

Il Sottosegretario Pennacchini raccomanda l'approvazione del provvedimento, che ha avuto al Senato il voto favorevole di tutti i gruppi e la Commissione approva senza emendamenti gli articoli del disegno di legge.

In fine di seduta il disegno di legge n. 3128 è votato a scrutinio segreto ed approvato, con l'assorbimento della proposta di legge n. 1908.

**Proposta di legge:**

**Senatori Pieraccini ed altri: Norme penali sulla contraffazione o alterazione di opere d'arte (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (2631).**

Il Presidente dichiara chiusa la discussione generale. Su sua proposta, la Commissione demanda ad un Comitato ristretto il preventivo esame degli articoli e degli eventuali emendamenti.

Il Comitato ristretto risulta composto dal relatore Vassalli, che lo presiederà, e dai deputati Bernardi, Papa, Tagliarini e Trombadori.

**Proposta di legge:**

**Vassalli: Modificazione dell'articolo 260 del codice di procedura penale, concernente la revoca e la nuova emissione del mandato di cattura (2616).**

Il Presidente ricorda che la discussione sulla proposta di legge è iniziata nella seduta del 24 febbraio 1971.

Il Sottosegretario Pennacchini osserva che la proposta di legge ipotizza quattro casi di revoca del mandato di cattura. Per due di queste ipotesi, concernente l'una l'emissione di mandato di cattura per reati ai quali la legge non ricollega tale possibilità e l'altra le ipotesi di presumibile estinzione della pena irrogabile con la sentenza di condanna, provvedono, come riconosce lo stesso proponente nella sua relazione, le norme vigenti.

Per quanto concerne la revoca obbligatoria per constatata o sopravvenuta illegittimità del mandato di cattura, sembra che, conclusa l'istruttoria, non vi sia fondamento teorico o pratico a consentire detta revoca al di fuori della fase istruttoria, essendo invece necessario che il giudice concluda la cognizione e pronunci sentenza di proscioglimento.

Da un punto di vista astratto, potrebbe invece ammettersi una revoca facoltativa del mandato di cattura, per constatata non necessità di questa, al di fuori della fase istruttoria. Ma ciò premierebbe i latitanti e comporterebbe inoltre la possibilità del giudice di emettere mandato di cattura nei confronti di chi si sta per dare alla fuga e di revocarlo contemporaneamente nei confronti di un latitante.

Conclude esprimendo parere contrario all'approvazione della proposta di legge.

A seguito dell'intervento del deputato Vassalli, il deputato Guidi ritira un emendamento tendente ad escludere la nuova emissione del mandato di cattura già revocato. In fine di seduta la proposta di legge, che consta di un articolo unico, è votata a scrutinio segreto ed approvata.

#### Proposte di legge:

Vassalli: Modificazione degli articoli 135 e 304-*quater* del codice di procedura penale, relativamente ai colloqui tra l'imputato detenuto e il proprio difensore e al deposito dello interrogatorio dell'imputato (2722);

Senatori Zuccalà ed altri: Modifiche degli articoli 135 e 304-*quater* del codice di procedura penale, per la tutela del diritto dell'imputato detenuto di conferire col proprio difensore (*Approvato dal Senato*) (2935).

Il Presidente avverte che la discussione generale sulle proposte di legge iniziata nella seduta del 17 dicembre 1970, è chiusa non essendovi altri iscritti a parlare.

Il deputato Guidi presenta il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1 di entrambe le proposte di legge:

« L'articolo 135 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

Il difensore ha diritto di conferire con l'imputato detenuto, senza bisogno di autorizzazione, sin dal momento dell'arresto o del fermo ».

Il deputato Vassalli presenta un emendamento, ugualmente sostitutivo:

« L'articolo 135 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

Il difensore ha diritto di conferire con l'imputato detenuto, senza bisogno di autorizzazione, sin dal primo interrogatorio ».

Anche il deputato Lospinoso Severini, presenta un emendamento sostitutivo del seguente tenore:

« L'articolo 135 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

” Il difensore ha diritto di conferire con l'imputato detenuto, senza bisogno di autorizzazione, subito dopo il primo interrogatorio ” ».

Il deputato Vassalli sottolinea l'importanza della norma oggetto degli emendamenti all'articolo 1, suggerendo un riesame degli stessi. Il deputato Manco, si associa.

Il deputato Tagliarini, premesso che l'emendamento Guidi appare preferibile, essendo inteso a soddisfare in modo completo una fondamentale esigenza di difesa, dichiara di non essere contrario ad una breve pausa di riflessione.

Il deputato Guidi, pur non opponendosi ad un breve rinvio, sottolinea che le scelte in esame da lungo tempo sono state sottoposte alla Commissione giustizia, e vanno affrontate senza indugio.

Il Presidente rinvia quindi il seguito del dibattito ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,50.

## BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

### IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 21 APRILE 1971, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente TREMELLONI*. — Interviene, per il Governo, il Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali, Principe.

**Proposta di legge:**

**Consiglio Regionale della Sardegna: Concessione alla Regione autonoma della Sardegna di un contributo straordinario di lire 80 miliardi per l'approntamento e l'esecuzione di un piano di ristrutturazione, razionalizzazione e sviluppo delle risorse minerarie (3154).**

Su proposta del relatore Mussa Ivaldi Vercelli, con il quale manifestano consenso i deputati Raucci e Scotti, la Commissione delibera di proporre all'Assemblea la presa in considerazione della proposta di legge.

**Disegno di legge:**

**Aumento del fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi (2763).**

La Commissione affronta l'esame del disegno di legge di aumento del fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi.

Il relatore Barbi premette che si limiterà ad alcune osservazioni di carattere generale, in quanto la Commissione, nel corso dell'audizione con il Presidente dell'ENI, dottor Cefis, ha già potuto avere ampie indicazioni in merito ai futuri programmi di investimento dell'ENI, sicché sarebbe superfluo da parte sua soffermarsi ora su dati e informazioni già acquisiti dalla Commissione. Il relatore ricorda quindi le varie tappe attraverso cui si è giunti a successive integrazioni del fondo di dotazione dell'ENI, motivate di volta in volta dalla necessità di adeguare il capitale finanziario dell'Ente alle sempre maggiori esigenze suscitate dalla progressiva, forte espansione degli investimenti realizzati dal gruppo. Sia in occasione del primo aumento del fondo di dotazione, avutosi nel 1964, che in occasione delle successive integrazioni, avvenute rispettivamente nel 1966 e nel febbraio e novembre 1968, l'accresciuto impegno finanziario dello Stato ha inteso assicurare il raggiungimento di un soddisfacente livello di equilibrio tra entità degli investimenti e fondo di dotazione. La continua espansione degli investimenti, ammontanti alla fine del 1963 a 1.141 miliardi di lire e destinati a superare, nel quinquennio 1970-1795, i 5.000 miliardi, tende a riportare il rapporto tra fondo di dotazione e immobilizzi al di sotto della percentuale del venti per cento, considerata di equilibrio sia dal Parlamento che dalla Corte dei conti; sicché sorge periodicamente la necessità di reintegrare tale equilibrio. Anche il provvedimento in esame, con cui si propone per la quinta volta di aumentare il fondo di dotazione dell'ENI risponde alla suddetta necessità: infatti i piani

predisposti dall'Ente fino a tutto il 1974; comportano investimenti; per sole immobilizzazioni tecniche, pari a 2.720 miliardi di lire; e presumibilmente rispetto all'intero quinquennio tale cifra raggiungerà i 3.000 miliardi. Un ulteriore apporto dello Stato risulta quindi urgente e indispensabile. Avviandosi alla conclusione il relatore ricorda il parere favorevole espresso dalla Commissione industria e le osservazioni da questa formulate, ed invita la Commissione a voler sollecitamente approvare il disegno di legge in discussione.

L'altro relatore Lezzi esordisce osservando che il provvedimento suggerisce una serie di considerazioni di carattere generale su cui desidera richiamare l'attenzione della Commissione. Bisogna rendersi conto, a suo avviso, che nell'attuale fase di sviluppo della nostra economia lo Stato dovrà, con sempre maggiore impegno, intervenire a sostegno degli enti di gestione delle partecipazioni statali, e questo pone un problema di definizione e di mutamento del rapporto intercorrente tra sistema partecipazioni statali e potere politico. In particolare, per quanto riguarda il Parlamento, vi è la necessità di una radicale trasformazione del sistema di informazione relativo all'andamento dell'attività delle partecipazioni statali. Che tale sistema di informazione sia del tutto inadeguato lo si deduce facilmente considerando la perdita di significato di strumenti come la relazione annuale sugli enti di gestione del Ministro delle partecipazioni statali e, con più specifico riguardo al disegno di legge oggi in discussione, la genericità dei dati forniti circa il programma di investimenti dell'ENI. Per consentire al Parlamento una più organica visione dell'attività delle partecipazioni statali e un più efficace controllo, sarebbe opportuna, a suo giudizio, l'istituzione nel bilancio del Ministero delle partecipazioni statali di un apposito fondo, con la specificazione degli impegni da portare avanti rispetto ai singoli enti e settori. Infine, dopo aver richiamato l'attenzione sull'ulteriore problema della remunerazione del capitale statale impegnato negli aumenti dei fondi di dotazione; al fine di disporre di uno strumento che consenta di valutare i risultati dell'intervento pubblico nell'economia, conclude prospettando alla Commissione l'esigenza di risolvere al più presto e adeguatamente questi problemi di portata generale.

Interviene, quindi, brevemente il deputato Mussa Ivaldi Vercelli, dichiarando di condividere in larga parte le osservazioni del rela-

tore Lezzi; gli sembra senz'altro opportuno che la Commissione si soffermi su considerazioni di carattere generale nell'esame del provvedimento oggi all'ordine del giorno, in riferimento all'accresciuto peso dell'intervento pubblico nell'economia e all'aumento di responsabilità che ciò comporta per il Parlamento.

A giudizio del deputato Scotti è ormai tempo che il Parlamento, e la Commissione bilancio in particolare, si pongano il problema di un esame approfondito della materia dei fondi di dotazione degli enti di gestione; nella misura infatti in cui gli aumenti di tali fondi non hanno più carattere episodico, ma si collegano a nuove forme di intervento e di impegno della mano pubblica nell'economia, è necessario che essi siano impostati secondo una chiara linea politica e ben definiti obiettivi. Non si tratta, precisa l'oratore, di compromettere l'autonomia degli enti di gestione. Se però si riconosce che le partecipazioni statali sono ormai la leva fondamentale della politica di sviluppo, si deve convenire sulla necessità di disporre di analisi precise, capaci di individuare i costi e benefici connessi ai vari interventi. Solo per questa via sarà possibile valutare la effettiva remunerazione del capitale attribuito agli enti di gestione e conoscere quanta parte degli oneri gravanti su detti enti sia da attribuire, non a disfunzioni di gestione, ma ad obiettive difficoltà ed impegni imposti dal potere politico.

Il deputato Bianchi Gerardo, richiamandosi alle giuste osservazioni testè fatte dal deputato Scotti, osserva brevemente che il problema di una maggiore chiarezza degli obiettivi da perseguire attraverso l'azione dello Stato nell'economia non potrà essere risolto senza una adeguata riforma delle strutture del Ministero delle partecipazioni statali.

A sua volta, il deputato Alpino sottolinea due aspetti. Il primo riguarda il tipo di provvedimento posto in essere, cioè un provvedimento « a scatola chiusa », che si limita ad indicare una cifra complessiva senza fornire alcun dato analitico. D'altra parte il controllo politico del Parlamento è vanificato dal fatto che l'aumento del fondo di dotazione si richiede sulla base di un preesistente indebitamento degli enti, avvenuto al di fuori di qualsiasi controllo. Il secondo aspetto da considerare concerne a suo avviso l'esigenza di un inquadramento del disegno di legge in discussione e del prelievo che esso dispone sul mercato finanziario, nelle più ampie finalità della programmazione generale.

Il deputato Di Lisa condivide anch'egli le osservazioni relative alla necessità di dar corpo all'attività di controllo del Parlamento, mettendo quest'ultimo in grado di verificare, nell'ambito di una programmazione che si configura ormai per progetti, gli impegni e le scelte specifiche operate dalle partecipazioni statali nei vari settori; e ribadisce che solo in questo modo il Parlamento potrà valutare in termini politici l'incidenza dell'azione delle partecipazioni statali sulla economia nazionale.

Il deputato Colajanni rileva che il dibattito odierno ha posto in luce un punto fondamentale; e cioè che è ormai maturo il problema di un nuovo più valido assetto del rapporto tra potere politico ed enti di gestione. Tuttavia bisogna intendere bene, osserva, la effettiva portata di questo dato, che investe il tema delle responsabilità, non imprenditoriali, ma politiche dei dirigenti degli enti di gestione. Attualmente i dirigenti di tali enti eseguono un'ampia parte dell'attività dello Stato nell'economia senza incorrere in alcuna responsabilità di carattere politico; il loro rapporto con il potere ministeriale, nella sua ambiguità, non è tale da superare questo dato. Nel ribadire che la questione rimane quindi aperta, l'oratore aggiunge che a suo giudizio in sede di approvazione della programmazione generale, si potrebbe configurare la definizione di precise direttive del potere politico circa i programmi degli enti di gestione, in modo da inquadrarne e coordinarne l'attività nell'ambito di una impostazione organica. Tra l'altro ciò consentirebbe di far precedere la elaborazione delle singole politiche settoriali da un ampio e opportuno dibattito in sede politica.

Successivamente, il deputato Compagna fa rilevare che le perplessità manifestate da vari colleghi e le esigenze di carattere generale messe in luce sono certo in larga parte fondate: in questa situazione sarebbe stato allora opportuno giungere almeno ad una discussione contestuale di quel provvedimento di aumento dei fondi di dotazione dei vari enti di gestione, già predisposti o che si ha in animo di predisporre a breve scadenza.

Prende, quindi, la parola il deputato Del-fino, esprimendo anzitutto compiacimento per il fatto che, a quanto sembra, si è fatta strada finalmente la consapevolezza del rilievo generale rivestito da provvedimenti del tipo di quello ora in esame. Fatta questa premessa, osserva che la richiesta di ulteriore aumento del fondo di dotazione dell'ENI certo non nasce solo dall'esigenza di migliorare il rap-

porto tra entità degli investimenti e fondo di dotazione dell'Ente, e che è giustificato il rilievo secondo cui si chiede al Parlamento di approvare un provvedimento « a scatola chiusa ». Se è vero però che vi è la necessità di informazioni analitiche circa la redditività e la destinazione dei vari tipi di investimento, vi è da aggiungere che oggi — anche per la pressione dei sindacati — si è rinunciato al metodo della programmazione a favore della predisposizione, prima e indipendentemente dall'approvazione del programma economico generale, di singoli piani settoriali. Non c'è da meravigliarsi allora se anche le partecipazioni statali seguono questa via e procedono in modo slegato e disarmonico.

Il relatore Barbi replica, quindi, agli oratori intervenuti riconoscendo l'importanza dei problemi generali sollevati nel corso del dibattito e dichiarando di ritenere che il primo aspetto da studiare per dare soddisfazione alle fondamentali esigenze prospettate, sia una adeguata riforma del Ministero delle partecipazioni statali; quest'ultimo infatti e non le aziende e gli enti in quanto tali, è il naturale interlocutore del Parlamento. Contesta invece l'affermazione secondo cui l'aumento dei fondi di dotazione avviene senza che vi siano dietro precisi e dettagliati programmi di investimento; si può convenire semmai che delle carenze si registrano attualmente dal punto di vista della valutazione della redditività degli investimenti effettuati o rispetto ad altri punti di rilievo politico-economico. Dopo aver aggiunto che l'osservazione del deputato Compagna circa l'opportunità di una discussione contestuale dei provvedimenti di aumento dei fondi di dotazione è da ritenere valida, conclude osservando che i temi affrontati nel dibattito odierno, importanti e bisognosi di approfondimento, potranno opportunamente essere ripresi e ulteriormente sviluppati in Aula. A questa considerazione si associa il relatore Lezzi, riservandosi di approfondire in Aula la discussione sui vari argomenti oggi prospettati.

Il Sottosegretario Principe prende, quindi, brevemente la parola, precisando di volere fin d'ora chiarire due aspetti. In primo luogo il giudizio circa l'opportunità di una discussione contestuale dei provvedimenti concernenti i fondi di dotazione è condiviso dal Ministero delle partecipazioni statali; vi sono però delle difficoltà oggettive da superare, poiché non sempre il Tesoro è in grado di reperire contemporaneamente i fondi necessari e d'altra parte la esigenza di aumenti dei fondi di dotazione nasce spesso, per i singoli enti,

a seguito di impreviste richieste di intervento da parte del potere politico. Deve invece ribadire il suo netto dissenso dalla critica secondo cui gli aumenti dei fondi di dotazione si richiedono oggi con provvedimenti definiti « a scatola chiusa »; nel caso presente l'aumento è richiesto sulla base di un preciso programma di investimenti dell'ENI per il prossimo quinquennio, che contiene specifiche e dettagliate indicazioni circa la ripartizione e l'ammontare degli investimenti destinati ai vari settori. Non v'è dubbio tuttavia che un adeguato potenziamento delle attuali strutture dei ministeri chiamati ad esercitare il controllo sugli enti di gestione, migliorerebbe l'esercizio di tale attività di controllo. Per quanto riguarda i rapporti tra enti di gestione e potere politico, si tratta di un argomento complesso rispetto al quale per il momento si limiterà a sottolineare la difficoltà di definire il limite dell'intervento del potere politico, cui compete la determinazione delle scelte di fondo attuate a livello degli enti economici, ma senza interferenze a livello delle determinazioni gestionali. Comunque su questo, come sugli altri temi di portata generale affrontati nel dibattito odierno, più adeguata e approfondita risposta potrà dare lo stesso Ministro Piccoli in occasione del dibattito in Aula.

La Commissione approva, quindi, a maggioranza il provvedimento nel testo del Governo, dando mandato ai relatori Barbi e Lezzi di stendere la relazione scritta per l'Assemblea.

Il deputato Scotti, cui si associa il deputato Compagna, esprime l'auspicio che il già progettato incontro con il Ministro del bilancio e della programmazione economica per un dibattito sulle prospettive dell'industria chimica italiana possa aver luogo prima che l'Assemblea affronti la discussione del disegno di legge per l'aumento del fondo di dotazione dell'ENI, di cui la Commissione bilancio ha testé concluso l'esame referente.

Il Presidente Tremelloni assicura che riferirà tale richiesta al Ministro Giolitti e si riserva di nominare il Comitato dei nove.

#### **Proposta di legge:**

**Foschi:** Disposizioni particolari a favore degli aiuti dirigenti di servizi ospedalieri di diagnosi e cura (*Parere alla XIV Commissione*) (1734).

Il deputato Di Lisa prospetta alla Commissione la necessità di una sollecita e positiva definizione del parere sulla proposta di legge in esame e rileva come la iniziativa legi-

slativa abbia un carattere prettamente normativo e, pertanto, non implichi alcun problema di spesa e copertura (in ciò confortato anche dall'orientamento in tal senso riferitogli dal relatore Corà, impossibilitato ad intervenire); sicché, a modifica del parere contrario in precedenza espresso dal Comitato pareri, propone che la Commissione manifesti consenso sulla proposta di legge.

Con le considerazioni e le proposte del deputato Di Lisa concordano i deputati Scotti e De Laurentiis, mentre il deputato Fabbri, pur dichiarando di rimettersi alle decisioni della Commissione, fa presente che una proposta di legge già approvata dall'altro ramo del Parlamento e concernente anche essa la sistemazione del personale ospedaliero, trovandosi attualmente all'esame delle Commissioni istruzione e sanità della Camera, sicché sarebbe opportuno un esame congiunto dei due provvedimenti.

Dopo ulteriori interventi del Presidente Tremelloni e del deputato Di Lisa (che ribadisce le più ampie assicurazioni circa la inesistenza di oneri conseguenti dall'attuazione del provvedimento), la Commissione delibera di rivedere il parere contrario espresso in sede di Comitato pareri nella seduta del 30 settembre 1970 e di esprimere, pertanto, parere favorevole sul nuovo testo della proposta di legge, quale risulta elaborato e trasmesso dalla competente Commissione di merito in data 21 settembre 1970.

#### Disegno di legge:

**Istituzione della Direzione generale per la tutela e il riadattamento dei minori presso il Ministero di grazia e giustizia (Parere alla IV Commissione, competente in sede legislativa) (2040).**

Il relatore Di Lisa ricorda il dibattito già condotto in sede di Comitato Pareri sull'emendamento al disegno di legge a suo tempo trasmesso dalla Commissione giustizia e la decisione adottata di rimettere l'esame dell'emendamento medesimo alla competenza della Commissione in sede plenaria. Aggiunge che l'emendamento comporta problemi di legittimità costituzionale (per la proposta ivi contenuta di un parziale trasferimento di competenze dallo Stato alle Regioni) e implicazioni di carattere finanziario, poiché si tratterebbe di operare una traslazione di fondi dal bilancio statale a quelli regionali, senza che risulta in alcun modo individuata né quantificata la misura delle somme da decurtare dagli stanziamenti del bilancio dello Stato. Conclude, proponendo di esprimere parere contrario.

Dopo interventi dei deputati Gastone e De Laurentiis (favorevoli) e del Presidente Tremelloni, la Commissione delibera, a maggioranza, di esprimere parere contrario sull'emendamento trasmesso dalla competente Commissione di merito in data 29 gennaio 1971.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,25.

*Seduta pomeridiana.*

#### Comitato pareri.

**MERCOLEDÌ 21 APRILE 1971, ORE 18. — Presidenza del Presidente FABBRI.** — Intervengono, per il Governo, i Sottosegretari di Stato: per il tesoro, Cattani; per la pubblica istruzione, Rosati; e per la difesa, Lattanzio.

#### Disegno di legge:

**Autorizzazione a vendere a trattativa privata, al Seminario vescovile di Piacenza, gli immobili di proprietà dello Stato siti in detto capoluogo e denominati « Caserma generale Cantore » e « Chiesa di Sant'Agostino » (Parere alla VI Commissione, competente in sede legislativa) (3046).**

Il relatore Tarabini illustra il disegno di legge, che prevede la duplice operazione di alienazione, da una parte, di beni appartenenti allo Stato, e di somministrazione, dall'altra, dell'introito proveniente dalla suddetta alienazione in aumento degli stanziamenti del Ministero della difesa. Il relatore ricorda le ampie riserve sollevate in Commissione bilancio nei confronti di analoghi provvedimenti legislativi, che sembrano violare il principio della unità del bilancio dello Stato, ma, in considerazione del fatto che non risultano implicati nuovi o maggiori oneri a carico dell'erario, propone alla Commissione di manifestare consenso sul disegno di legge.

Il deputato Gastone svolge talune considerazioni critiche sul merito della iniziativa legislativa, ritenendo inaccettabili le motivazioni addotte nella relazione governativa per giustificare la necessità di alienare i beni patrimoniali di che trattasi, lamentando la carenza di qualsiasi vincolo a carico dei futuri privati acquirenti e riscontrando che le valutazioni dell'ufficio tecnico erariale risalgono al lontano 1963.

Dopo interventi del deputato Bianchi Gerardo, del Sottosegretario Cattani e del Presidente Fabbri, la Commissione delibera, a maggioranza, di esprimere parere favorevole, raccomandando, peraltro, alla competente Commissione di merito una diversa e più ade-

guata formulazione del primo comma dello articolo 2 del disegno di legge, che escluda la diretta e specifica riassegnazione al bilancio della difesa del provento derivante dalla alienazione dei beni oggetto della iniziativa legislativa.

**Disegno e proposte di legge:**

**Contributi a favore dell'Ente autonomo del porto di Trieste (3062);**

**Bologna: Concessione di un contributo straordinario all'Ente autonomo del porto di Trieste ed aumento del contributo ordinario all'Ente stesso (2083);**

**Barbi e Bologna: Modificazioni ed integrazioni alla legge 9 luglio 1967, n. 589, istitutiva dell'Ente autonomo del porto di Trieste, ed alla legge 20 dicembre 1966, n. 1115 (2726);**

*(Parere alla X Commissione).*

Su proposta del relatore Mussa Ivaldi VerCELLI, con il quale esprimono consenso il deputato Santoni e il Sottosegretario Cattani, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul disegno di legge n. 3062.

La Commissione delibera, altresì, di esprimere parere favorevole anche sulle proposte di legge nn. 2083 e 2726, entro i limiti di spesa e secondo le indicazioni di copertura contenute nel disegno di legge n. 3062.

**Proposta di legge:**

**Marocco e Borghi: Immissione in ruolo degli insegnanti elementari iscritti nel quadro speciale del provveditorato agli studi di Gorizia, di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 120 (Parere alla VIII Commissione) (1567).**

Su proposta del Presidente Fabbri e dopo che il Sottosegretario Rosati ha fornito ampie assicurazioni che il provvedimento non comporterà alcun aggravio finanziario immediato per lo Stato, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

In precedenza il Sottosegretario Cattani aveva prospettato la opportunità di sopprimere l'articolo 3 della proposta di legge che, a causa della estensione della disciplina dei congedi agli insegnanti di che trattasi, potrebbe implicare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

**Proposta di legge:**

**Marocco e Fioret: Modifiche al regio decreto-legge 18 maggio 1924, n. 848, concernente l'istituzione di posti gratuiti presso il convitto « Dante Alighieri » di Gorizia (Parere alla VIII Commissione) (2742).**

Dopo illustrazione del Presidente Fabbri e dopo un intervento del Sottosegretario Ro-

sati, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole, a condizione che la decorrenza delle nuove disposizioni contenute nella proposta di legge venga fissata a partire dal 1° ottobre 1971 (anziché 1970), nonché a condizione che, a fronte della maggiore spesa implicata, l'articolo 2 della iniziativa legislativa richiami gli stanziamenti del capitolo n. 2243 del bilancio della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1971 e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi. La Commissione segnala, altresì, alla competente Commissione di merito che l'autorizzazione contenuta nel secondo comma del predetto articolo 2 della proposta di legge risulta pleonastica, poiché il capitolo di bilancio richiamato nel comma precedente ha titolo per finanziare direttamente la spesa implicata dal provvedimento.

**Proposta di legge:**

**Senatori Trabucchi e Formica: Concessione di contributi per investimenti alle aziende pubbliche di trasporto (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (Parere alla X Commissione, competente in sede legislativa) (3212).**

Il relatore Tarabini torna ad illustrare la proposta di legge e, dopo aver ricordato la decisione interlocutoria adottata dalla Commissione nella precedente seduta, chiarisce che la iniziativa legislativa non implica, in realtà, alcun aggravio finanziario per il corrente esercizio finanziario, poiché ogni onere è rinviato a carico di esercizi futuri, sicché il provvedimento si esime, per ciò stesso, dal formulare una specifica indicazione di copertura (in quanto non potrebbero essere chiamati in causa bilanci di esercizi le cui previsioni non sono state ancora elaborate); ma, in tal modo, non sembra ottemperato il vincolo posto dal quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione, secondo cui ogni legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte. Il relatore prosegue avvertendo che il caso in esame si differenzia dalla ipotesi altre volte dibattuta in Commissione bilancio di spese pluriennali con copertura limitata alla prima e più modesta annualità. Per ovviare alla carenza di una specifica indicazione di copertura prospetta, a titolo puramente esemplificativo, due soluzioni: attendere, per la definizione del parere, la elaborazione delle previsioni di bilancio 1971 per riscontrare l'esistenza di apposito accantonamento sul fondo globale destinato al finanziamento della proposta di legge in esame; ovvero richiedere uno specifico impegno al Gover-

no di procedere tempestivamente a detta iscrizione e definire, sulla base di tale impegno, l'orientamento della Commissione bilancio.

Il deputato Bianchi Gerardo invita la Commissione a manifestare consenso con la proposta di legge, rinviando la discussione dei problemi di fondo sollevati dal relatore in sede di indagine sui problemi della spesa e della contabilità pubblica.

Successivamente la Commissione delibera di rinviare la espressione del parere, accogliendo una richiesta in tale senso avanzata dal Sottosegretario Cattani, al fine di consentire alle competenti amministrazioni interessate (Tesoro e Trasporti) di definire i problemi di spesa e copertura implicati dalla proposta di legge in esame.

**Disegno di legge:**

Revisione dell'organico degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati e guardie del corpo degli agenti di custodia per detto corpo del ruolo dei sottufficiali per mansioni di ufficio (*Parere alla IV Commissione, competente in sede legislativa*) (2955).

Su proposta del relatore Di Lisa, e dopo un intervento del deputato Gastone, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sulle conseguenze finanziarie implicate dal disegno di legge, pur ritenendo il disegno di legge medesimo affatto inadeguato a risolvere i problemi concernenti l'ordinamento carcerario.

**Proposta di legge:**

Revelli ed altri: Conversione in istituto statale del liceo artistico « Nicolò Barabino » del comune di Genova e assunzione del personale insegnante nel ruolo statale (*Parere alla VIII Commissione*) (1594).

Dopo illustrazione del Presidente Fabbri e dopo che i Sottosegretari Rosati e Cattani hanno riferito il contrario avviso del Governo tanto sul merito quanto sulle conseguenze finanziarie, la Commissione delibera di esprimere parere contrario, poiché la proposta di legge implica una maggiore spesa a fronte della quale non risulta individuata alcuna indicazione di copertura.

**Proposta di legge:**

Zanibelli ed altri: Norme integrative della legge 23 febbraio 1968, n. 125, concernente il personale statale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato (*Parere alla I Commissione*) (2389).

Su proposta del relatore Mussa Ivaldi Vercelli e dopo ampia discussione nella quale

intervengono i deputati Gastone, Di Lisa e Tarabini, il Sottosegretario Cattani e il Presidente Fabbri, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole, segnalando peraltro alla competente Commissione di merito la estrema macchinosità della procedura contemplata dall'articolo 3 della proposta di legge, che finisce con lo implicare un inutile onere aggiuntivo a carico dei bilanci degli enti interessati, chiamati a restituire le somme anticipate dalla Camera di commercio di Roma per la corresponsione del trattamento economico del personale assegnato al servizio centrale delle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

**Proposta di legge:**

Senatori Signorello ed altri: Norma integrativa delle leggi 13 luglio 1965, n. 882, e 5 giugno 1965, n. 707, modificate dalla legge 10 luglio 1969, n. 469, concernenti gli ordinamenti della banda della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (*Parere alla II Commissione*) (3019).

Dopo illustrazione favorevole del relatore Di Lisa, la Commissione delibera di rinviare l'esame della proposta di legge, accogliendo una richiesta in tal senso avanzata dal Sottosegretario Cattani, il quale si è riservato di acquisire ulteriori dati e chiarimenti circa le conseguenze finanziarie implicate dalla proposta di legge medesima.

**Proposte di legge:**

Bonomi ed altri: Proroga del termine utile per la concessione della riduzione del 25 per cento delle tariffe dell'energia elettrica per usi industriali, commerciali ed agricoli prevista dall'articolo 17-bis del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089 (1097);

Bastianelli ed altri: Mantenimento in vigore della nuova tariffa dell'energia elettrica per usi industriali, commerciali e agricoli con potenza impegnata fino a 30 chilowatt (2522);

Tambroni ed altri: Riduzione delle tariffe elettriche per usi artigiani, industriali, commerciali e agricoli con potenza fino a 30 chilowatt (2740);

(*Parere alla XII Commissione*).

Dopo che il relatore Mussa Ivaldi Vercelli ha ricordato le conclusioni a cui era pervenuta la Commissione nel corso di un precedente esame dedicato alle proposte di legge e dopo interventi dei deputati Tarabini e Bastianelli, nonché del Sottosegretario Cattani (il quale ultimo ribadisce il contrario avviso del Te-

soro), la Commissione, accogliendo una proposta in tal senso formulata dal Presidente Fabbri, delibera di rimettere l'esame dei provvedimenti alla competenza della Commissione in sede plenaria e di richiedere al tempo stesso la presenza del Ministro dell'industria per lo ulteriore dibattito circa le onerose conseguenze finanziarie implicate dalle tre iniziative legislative.

**Disegno di legge:**

Contributo a favore della società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI), con sede in Roma, per il quinquennio 1971-1975 (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla III Commissione, competente in sede legislativa*) (3244).

Su proposta del Presidente Fabbri, la Commissione delibera, a maggioranza, di esprimere parere favorevole.

La Commissione delibera, quindi, di rinviare ad altra seduta l'esame delle proposte di legge nn. 837, 1466, 2030, 2592, 2651, 2862, 1288, 2028, 1941, 2760, 2886, 3000, 3014, 816, 2868.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,15.

## FINANZE E TESORO (VI)

### IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 21 APRILE 1971, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente VICENTINI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro, Cattani; per le finanze, Borghi; per l'agricoltura, Tortora.

**Disegno di legge:**

Elevazione da lire 7 miliardi a lire 10 miliardi del fondo speciale di riserva (fondo di dotazione) della sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia (1669).

La Commissione prosegue la discussione del provvedimento.

Il relatore Azzaro fornisce taluni dati richiesti dalla Commissione relativi alla destinazione dei mutui in cartelle.

Il deputato Raffaelli preannuncia il seguente emendamento all'articolo unico:

« *Aggiungere il seguente comma:*

« Fino alla concorrenza dell'80 per cento dei finanziamenti è data precedenza alla ri-

chiesta di costruzioni economiche e popolari di enti pubblici, di cooperative di abitazione e di singoli cittadini ».

Dopo interventi del deputato Santagati, del relatore Azzaro e del Sottosegretario di Stato per il tesoro Cattani la Commissione respinge l'emendamento Raffaelli.

Il provvedimento che consta di articolo unico è quindi votato a scrutinio segreto ed approvato.

**Disegno di legge:**

Aumento del fondo di dotazione del Banco di Sardegna (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2328).

La Commissione prosegue la discussione del provvedimento e dopo interventi del relatore Azzaro, dei deputati Santagati e Raffaelli e del Sottosegretario di Stato per il tesoro Cattani la Commissione modifica gli articoli del provvedimento. L'articolo 1 viene modificato accogliendo l'emendamento della Commissione Bilancio per lo scorrimento temporale dell'onere; l'articolo 2 è soppresso su iniziativa del deputato Raffaelli cui si dichiara favorevole il relatore e per la quale il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Cattani, si rimette alla Commissione; all'articolo 3, respinto un emendamento Raffaelli interamente soppressivo, la Commissione approva, favorevoli relatore e Governo, altro emendamento Raffaelli che sopprime le parole da « e verranno determinati » fino alla fine dell'articolo. L'articolo 4 è integralmente sostituito con quello suggerito dalla Commissione Bilancio. Il provvedimento risulta quindi del seguente tenore:

**ART. 1.**

Il Tesoro dello Stato è autorizzato a conferire la somma di lire 2 miliardi ad aumento del fondo di dotazione del Banco di Sardegna.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, in ragione di lire 1.200 milioni nell'anno finanziario 1970 e di lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1971 e 1972.

**ART. 2. (ex 3)**

Con decreto del Ministero del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, sarà provveduto ad adeguare lo statuto del Banco di Sardegna.

**ART. 3 (ex 4)**

All'onere di lire 1.200 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1970, si fa fronte: quanto a lire 400 milioni e a lire 400 milioni rispettivamente a carico delle disponibilità del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1968 e 1969, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzazione delle suddette disponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; e quanto a lire 400 milioni con riduzione di pari importo degli stanziamenti del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero per l'anno finanziario 1970.

All'onere di 400 milioni relativo all'anno finanziario 1971 si fa fronte mediante riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il disegno di legge è quindi votato a scrutinio segreto ed approvato.

**Disegni di legge:**

**Aumento del capitale sociale dell'Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni con sede in Roma (2964);**

**Aumento del capitale della Banca Nazionale del Lavoro (2965).**

Il Relatore Perdonà riferisce favorevolmente sul provvedimento n. 2964 nonché sul nuovo testo del disegno di legge n. 2965, predisposto dal Governo, che recepisce le osservazioni espresse nel parere favorevole della Commissione bilancio.

Dopo interventi dei deputati Raffaelli e Santagati la Commissione vota a scrutinio segreto il disegno di legge n. 2964, che consta di articolo unico, e che risulta approvato. La Commissione modifica quindi gli articoli 2, 3, 4 e 5 del disegno di legge n. 2965 che risulta del seguente tenore:

**ART. 1.**

Il Tesoro dello Stato è autorizzato a concorrere con la somma di lire 17.152.420.000 allo aumento del capitale fino a lire 60 miliardi deliberato dalla Banca Nazionale del Lavoro.

**ART. 2.**

La somma di cui al precedente articolo sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 5.145.726.000 per l'esercizio 1971, di lire 6.006.694.000 per l'esercizio 1972 e di lire 6.000.000.000 per l'esercizio 1973.

**ART. 3.**

All'onere derivante dalla presente legge si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare in ciascun anno mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito.

**ART. 4.**

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per la emissione dei buoni poliennali del tesoro a scadenza non superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Per la emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo per l'anno finanziario 1971, sarà fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli nn. 3523 e 6036 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

**ART. 5.**

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il disegno di legge n. 2965 è quindi votato a scrutinio segreto ed approvato.

**Disegno di legge:**

**Proroga a favore dell'UNIRE dell'abbuono sui diritti erariali sulle scommesse che hanno luogo nelle corse dei cavalli e riduzione dell'aliquota di tributo sulle scommesse accettate in occasione delle corse dei cani (3183).**

Il relatore Napolitano Francesco riferisce ampiamente sul disegno di legge e motiva dettagliatamente il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1:

« L'abbuono sui diritti erariali a favore dell'UNIRE per il triennio 1971-1973 viene concesso secondo le percentuali che seguono in rapporto al gettito annuo dei diritti erariali dovuti ai sensi del punto 8) della tabella A annessa alla legge 26 novembre 1955, n. 1109, sulle scommesse sulle corse dei cavalli sia negli ippodromi che fuori di essi:

Gettito annuo diritti erariali al netto dell'aggio dovuto all'Ente accertatore	Percentuale abbuono
per gettito da lire 1 fino a 7 miliardi e mezzo . . . . .	50
per gettito da lire 1 fino a 8 miliardi e mezzo . . . . .	45
per gettito da lire 1 fino a 9 miliardi e mezzo . . . . .	40
per gettito da lire 1 fino a 10 miliardi e mezzo . . . . .	35
per gettito da lire 1 fino a 11 miliardi e mezzo . . . . .	30
per gettito da lire 1 fino a oltre 11 miliardi e mezzo . . . . .	20

È abrogato l'articolo 18 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034 ».

Dopo interventi dei deputati Reggiani, Santagati e Catella (favorevoli all'emendamento del relatore), dei Sottosegretari di Stato per le finanze, Borghi, per l'agricoltura Tortora (favorevoli all'emendamento) e del Sottosegretario di Stato per il tesoro, Cattani, la Commissione, astenuti i deputati comunisti, approva di massima l'emendamento proposto dal relatore. Il Presidente Vicentini dichiara che trasmetterà l'emendamento stesso alla Commissione Bilancio e rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

**IN SEDE REFERENTE**

MERCOLEDÌ 21 APRILE 1971, ORE 12,30. — *Presidenza del Presidente VICENTINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Cattani.

**Proposta di legge:**

**Bonifazi ed altri: Autorizzazione al Monte dei Paschi di Siena, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento con le agevolazioni fiscali e con il contributo dello Stato nel pagamento degli interessi ai sensi del regio decreto-legge 28 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni (2994).**

Il relatore Perdonà si dichiara non pregiudizialmente contrario alla proposta, osserva tuttavia che più opportuno sarebbe esaminare globalmente tutte le richieste per lo esercizio del credito agrario di miglioramento.

Dopo un intervento del deputato Raffaelli, su proposta del Presidente Vicentini, la Commissione delibera all'unanimità di richiedere all'Assemblea il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge.

**Proposta di legge:**

**Senatori Segnana ed altri: Conversione al 6 per cento delle obbligazioni opere pubbliche in circolazione a tasso inferiore e istituzione di un diritto di contingenza sui mutui concessi dalle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e impianti di pubblica utilità (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (2889).**

Su proposta del relatore Patrini la Commissione delibera all'unanimità di richiedere il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,45.

**ISTRUZIONE (VIII)**

**IN SEDE REFERENTE**

MERCOLEDÌ 21 APRILE 1971, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente ROMANATO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Rosati.

**Disegno e proposta di legge:**

Servizi di educazione fisica e compenso agli insegnanti per le esercitazioni complementari di avviamento alla pratica sportiva (2337);

Lettieri ed altri: Provvedimenti in favore degli insegnanti di educazione fisica (2081).

Il Presidente Romanato ricorda che dei due provvedimenti all'ordine del giorno, già esaminati dalla Commissione in sede legislativa, era stata richiesta la rimessione in Assemblea da un decimo dei componenti della Camera. Propone pertanto che la Commissione deliberi di accogliere il testo del disegno di legge e di dare mandato al relatore Fusaro di stendere la relazione per l'Assemblea sulla base della discussione avvenuta. La Commissione delibera in senso favorevole alla proposta del Presidente. Quest'ultimo annuncia che il Comitato dei nove sarà composto da egli stesso, dal relatore Fusaro, e dai deputati Averardi, Biasini, Canestri, Giomo, Mattalia, Moro Dino e Tedeschi.

**Proposta di legge:**

Galloni e Gioia: Provvidenze in favore degli insegnanti degli istituti statali per sordomuti e istituzione delle scuole materne statali per sordomuti (1386).

Il relatore Bardotti, dopo aver illustrato favorevolmente la proposta di legge prospettando peraltro l'opportunità di taluni emendamenti, propone che la Commissione deliberi di richiedere il trasferimento di essa in sede legislativa. Il Sottosegretario Rosati, concordando sull'opportunità di successivi emendamenti, si dichiara favorevole alla proposta del relatore.

La Commissione delibera all'unanimità di richiedere il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge n. 1386.

**Proposta di legge:**

Senatori Bloise ed altri; Senatori Dinaro e Nencioni: Decorrenza della nomina dei vincitori dei concorsi a preside nelle scuole medie indetti con i decreti ministeriali 13 settembre 1965 e 13 aprile 1967 (*Approvata in un testo unificato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3214).

Il relatore Giordano illustra favorevolmente la proposta di legge proponendo che la Commissione ne richieda il trasferimento in sede legislativa. A tale proposta si dichiarano favorevoli i deputati Granata e Moro Dino ed il Sottosegretario Rosati.

La Commissione delibera all'unanimità di richiedere il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge n. 3214.

**Disegno di legge:**

Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo e docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, nonché su aspetti peculiari dello stato giuridico del personale non insegnante (2728).

La Commissione prosegue la discussione generale del disegno di legge.

Il deputato Bardotti invita innanzitutto la Commissione a smentire, con un suo preciso impegno, il giudizio ricorrente sulla incapacità del Parlamento a legiferare in maniera efficace nel settore scolastico. Il recupero di credito può avvenire se ciascuna parte, rinunciando allo scontro ideologico, tenterà di guadagnare un'area di consenso sulla quale lavorare. A suo giudizio le condizioni in tal senso esistono se la convergenza si realizzerà sui temi essenziali della formazione del personale docente e della gestione democratica della vita scolastica. Il conseguimento della abilitazione può avvenire con lo strumento dei corsi abilitanti, in una struttura cioè che si avvalga della metodologia dello studio e della ricerca acquisite in sede universitaria, oltreché della ricca problematica proveniente dall'esperienza scolastica. Per la gestione del sistema scolastico prospetta l'opportunità di stralciare dal disegno di legge tutta la materia relativa per avere modo, in un'altra proposta di legge da esaminare parallelamente, di delineare organicamente un nuovo modello di gestione scolastica che affidi concretamente il governo della scuola ad organi collegiali, con potere deliberante, rappresentativi di tutte le componenti la comunità.

Il Presidente rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

**IN SEDE LEGISLATIVA**

MERCOLEDÌ 21 APRILE 1971, ORE 12. — *Presidenza del Presidente* ROMANATO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Rosati.

**Proposta di legge:**

Piccoli ed altri: Equipollenza della laurea in sociologia con la laurea in economia e commercio e in scienze politiche (1363).

Dopo che il relatore Rognoni ha illustrato in senso favorevole la proposta di legge, il Sottosegretario Rosati dichiara di rimettersi alla Commissione.

La Commissione passa quindi all'esame dell'articolo unico ed approva un emendamento del deputato Spitella tendente ad aggiungere, al primo comma, un riferimento alla laurea in sociologia conferita dalle università statali e libere riconosciute a norma delle disposizioni vigenti. A tale emendamento si erano dichiarati favorevoli il deputato Granata ed il relatore Rognoni; il Sottosegretario Rosati si era rimesso alla Commissione. La Commissione approva altresì un emendamento del deputato Loperfido ed altri tendente a sopprimere la seconda parte del primo comma, relativa alla specificazione dell'equipollenza. A tale emendamento si erano dichiarati favorevoli i deputati Pisoni ed Elkan, il relatore ed il Governo. La Commissione respinge invece un emendamento dei deputati Loperfido ed altri tendente a sopprimere il secondo comma dell'articolo unico. A tale emendamento si era dichiarato favorevole il deputato Raicich mentre avevano espresso parere contrario il relatore ed il Governo.

La Commissione approva quindi l'articolo unico che, a seguito degli emendamenti introdotti, risulta così formulato:

#### ARTICOLO UNICO.

La laurea in sociologia conferita dal libero Istituto superiore di scienze sociali di Trento a norma della legge 8 giugno 1966, n. 432, e dalle università statali e libere riconosciute a norma delle disposizioni vigenti, è dichiarata equipollente alla laurea in scienze politiche e in economia e commercio a tutti gli effetti.

La equipollenza alla laurea in economia e commercio non dà diritto all'iscrizione all'Albo professionale dei dottori commercialisti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067.

Il Sottosegretario Rosati accoglie come raccomandazione il seguente ordine del giorno dei deputati Raicich e Sanna:

« La VIII Commissione della Camera dei deputati,

considerato che il libero Istituto superiore di scienze sociali in Trento rilascia, conformemente alle leggi vigenti, titoli di studio di valore legale;

considerato che la struttura di singola facoltà ivi configurata produce effetti negativi di congestione e sostanziale negazione del diritto allo studio, con conseguenze gravi quali l'attuale blocco delle iscrizioni al primo

anno, deludendo attese ed ansie più che giuste,

impegna il Governo

ad esaminare, nel quadro della riforma universitaria e sentito il parere del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, i problemi di una organizzazione pubblica degli studi superiori in quella regione tale da offrire alla popolazione le più vaste e serie probabilità formative ».

La proposta di legge viene subito votata a scrutinio segreto risultando approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,30.

## AGRICOLTURA (XI)

### IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 21 APRILE 1971, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente TRUZZI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Silvestri.

#### Disegno di legge:

Applicazione dei regolamenti comunitari 1619/68 e n. 95/69 contenenti norme sulla commercializzazione delle uova (*Approvato dal Senato*) (3146).

Il relatore Stella rileva che il provvedimento è molto atteso dai produttori agricoli che devono esser messi in grado di poter competere con quelli degli altri paesi del MEC. Il mercato delle uova in Italia ha subito in passato scosse che hanno creato difficoltà soprattutto per le piccole aziende agricole. Gli obiettivi del disegno di legge, con il quale si applicano i regolamenti comunitari del settore, sono apprezzabili in quanto mirano a creare un giusto sistema di controlli e garanzie per lo svolgimento delle attività relative alla commercializzazione delle uova. Non mancano tuttavia alcune perplessità derivanti in particolare dallo stato di arretratezza della nostra organizzazione di mercato rispetto a quella di altri paesi del MEC. Dopo aver accennato al problema delle frodi, sottolinea che il provvedimento in esame non consente di tutelare compiutamente e di rafforzare il potere contrattuale dei produttori agricoli, che è la questione principale della nostra agricoltura. Illustra infine in dettaglio il contenuto degli articoli del disegno di legge.

Aperta la discussione generale, il deputato Bardelli concorda in via di principio sulla

opportunità di regolare il settore delle uova. Tuttavia, come ha rilevato lo stesso relatore, il provvedimento presenta lacune per quanto riguarda la difesa di un adeguato potere contrattuale dei produttori singoli e soprattutto associati. È vero che su questa strada esistono difficoltà, ma possono venire superate; il pericolo è che con il disegno di legge in esame si lasci inalterato il prepotere dei grandi gruppi commerciali. Osserva quindi che nel provvedimento si fa un continuo riferimento agli organi centrali o periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e al prefetto, mentre pochi sono i richiami, più formali che sostanziali, alle regioni. Sarebbe opportuno precisare che le competenze del Ministero sono temporanee, fino al momento in cui avverrà il concreto trasferimento delle competenze dal centro alle regioni, secondo le indicazioni della Costituzione. Anche i poteri riconosciuti ai prefetti dovrebbero essere trasferiti agli organi regionali competenti per la agricoltura. In sintesi bisognerebbe regionalizzare di più l'esercizio delle funzioni e dei controlli.

Il deputato Prearo, pur concordando sulla opportunità del provvedimento, ritiene opportuno un lasso di tempo per meditare su di esso ai fini di migliorarlo. Chiede chiarimenti sul concetto di impresario agricolo anche in relazione al pagamento delle imposte di ricchezza mobile ed auspica che vengano eliminati nel settore delle uova i tanti inutili intermediari che si frappongono tra il produttore e il consumatore.

Il deputato Marras si limita a due osservazioni di fondo. La prima è che il disegno di legge attribuisce maggiori competenze al Ministero dell'agricoltura in contrasto con la tendenza attuale che è nel senso di decentrare le competenze alle regioni. Si attribuisce al Ministero persino il compito di stampare fascette ed etichette che verranno fatte pagare ai produttori, con inevitabile traslazione sul prezzo al consumo del costo sopportato dai produttori in questo settore. La seconda osservazione è che mentre in Italia l'orientamento di politica agraria è nel senso di trasferire ai produttori i profitti propri della commercializzazione. In sede comunitaria si ha la sensazione di una tendenza opposta, nel senso cioè di separare, come due momenti distinti, la produzione e la commercializzazione. Il disegno di legge ribadisce le catene che legano i produttori agricoli ai commercianti grossisti, anche se sono previste alcune eccezioni. Ritiene che sia necessario approfittare di questa occasione

per mettere a contatto la produzione e il consumo, difendendo il potere contrattuale dei produttori.

Chiusa la discussione generale, il relatore Stella condivide le preoccupazioni emerse nel dibattito. Al deputato Bardelli fa notare che il provvedimento in esame è un primo passo per contenere il potere del grossista; i produttori avicoli prenderanno coscienza col tempo dei loro problemi e daranno vita a organizzazioni idonee a reggere la concorrenza. Circa l'eccessivo accentramento di potere nel Ministero dell'agricoltura, rileva che ciò è oggi inevitabile in quanto alle regioni non sono state trasferite ancora le competenze che loro competono. Lo stesso discorso vale per i poteri del prefetto riconosciuti nel disegno di legge. Dopo aver sottolineato l'urgenza per l'approvazione del provvedimento, ritiene indispensabile aiutare i produttori agricoli e il loro movimento cooperativo a rafforzarsi sempre più.

Il Sottosegretario Silvestri auspica che il provvedimento sia varato al più presto nel testo del Senato, il quale ha a lungo approfondito la materia, incontrandosi anche con i produttori avicoli di varie zone d'Italia, i cui suggerimenti sono stati tenuti presenti. Il provvedimento concilia bene i vari interessi e introduce un nuovo importante concetto, quello di imprenditore agricolo in relazione ai titolari di imprese agricole che dedichino direttamente e abitualmente, in modo prevalente, la loro attività o quella dei propri familiari all'allevamento delle specie avicole. Circa il rafforzamento del potere contrattuale dei produttori, qualcosa è stata fatta in questa direzione con il provvedimento in esame. Circa la richiesta di una maggiore regionalizzazione, ritiene che se nel disegno di legge fossero state messe norme dettagliate al riguardo, ciò avrebbe potuto creare difficoltà al momento del varo delle leggi-quadro per il trasferimento delle competenze alle regioni. Al deputato Marras fa notare che il regolamento comunitario vieta di poter riconoscere ai soli produttori avicoli il diritto di creare centri di imballaggio per le uova. Concludendo, ritiene indispensabile sostenere i produttori avicoli perché si rafforzino e siano posti in grado di far fronte alla concorrenza anche estera.

Si passa agli articoli. All'articolo 1, il deputato Bardelli dà ragione di tre suoi emendamenti con cui si stabilisce che i poteri attribuiti dal provvedimento al Ministero dell'agricoltura verranno esercitati solo in via

temporanea e trasferiti alle regioni appena queste potranno funzionare. Relatore e Governo sono contrari. La Commissione respinge i tre emendamenti ed approva l'articolo 1 nel testo del Senato.

All'articolo 2, il deputato Marras illustra un suo emendamento in cui si chiede che i compiti di classificazione delle uova possano essere svolti esclusivamente dalle imprese e dai produttori singoli ed associati. Il deputato Bardelli dà ragione di cinque suoi emendamenti con i quali chiede: con i primi due, un trasferimento di competenze dal Ministero alle regioni; con il terzo, che alcuni membri della Commissione provinciale di accertamento vengano nominati su designazione delle associazioni interessate; con il quarto che gli elenchi delle imprese e dei produttori autorizzati a funzionare quali centri di imballaggio siano tenuti dalle regioni; con l'ultimo, che le tasse di concessione governativa siano ridotte alla metà per gli imprenditori singoli e soppresse per quelli associati. Relatore e Governo sono contrari a tutti gli emendamenti che vengono respinti dalla Commissione, la quale approva poi l'articolo 2 nel testo del Senato.

All'articolo 3, il deputato Bardelli dà ragione di un suo emendamento con il quale propone che i corsi di istruzione professionale vengano organizzati dal Ministero dell'agricoltura d'intesa con le regioni. Relatore e Governo sono contrari. L'emendamento è respinto e l'articolo 3 approvato nel testo del Senato.

All'articolo 4, il deputato Bardelli illustra un suo emendamento in cui si chiede che i controlli siano esercitati dalle regioni a cominciare dal momento in cui verranno loro trasferite le funzioni amministrative in materia di agricoltura. Relatore e Governo sono contrari. La Commissione respinge l'emendamento ed approva l'articolo 4 e l'articolo 5, al quale non sono stati presentati emendamenti, nel testo del Senato.

All'articolo 6, il deputato Bardelli dà ragione di un suo emendamento in cui si propone di sostituire il prefetto con gli organi della regione preposti al settore agricolo. Relatore e Governo sono contrari. La Commissione respinge l'emendamento ed approva poi gli articoli 6, 7 e 8 ai quali ultimi non sono stati presentati emendamenti, nel testo del Senato.

Si passa all'articolo 9. Per dichiarazione di voto sul complesso del provvedimento, il deputato Marras annuncia l'astensione del

gruppo comunista. La Commissione approva l'articolo 9 e, a scrutinio segreto, l'intero provvedimento nel testo pervenuto dal Senato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

## INDUSTRIA (XII)

### IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 21 APRILE 1971, ORE 16,40. — *Presidenza del Presidente SERVADEI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Amadei Giuseppe.

#### Proposte di legge:

Raffaelli ed altri: *Disciplina del commercio a posto fisso* (528);

Grassi Bertazzi: *Sospensione temporanea del rilascio delle licenze di commercio* (924);

Origlia ed altri: *Attuazione del programma di sviluppo economico nazionale per la parte relativa alla disciplina del commercio a posto fisso* (1118);

Baldani Guerra ed altri: *Istituzione dell'albo dei commercianti, sospensione del rilascio delle licenze di commercio e nuove norme per i comuni* (1125);

Scotti ed altri: *Disciplina del commercio* (1237);

Monti ed altri: *Modificazioni all'articolo 3 del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, concernente la disciplina del commercio di vendita al pubblico* (1339).

Dopo che il relatore Helfer ha riferito sui lavori del Comitato ristretto, la Commissione approva, su proposta del relatore, i seguenti articoli 21-bis e 21-ter aggiuntivi al testo unificato:

#### ART. 21-bis.

Nel caso di contrasti fra piani di comuni contermini appartenenti a regioni diverse, è ammesso ricorso al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che deve pronunciarsi entro 180 giorni dalla presentazione.

Scaduto tale termine, il ricorso si intende respinto.

#### ART. 21-ter.

Il sindaco è tenuto a trasmettere alla Giunta regionale una copia dei piani approvati nonché le variazioni di volta in volta intervenute.

Sull'articolo 22 del testo unificato, la Commissione approva emendamenti dei deputati

Olmini ed altri e del Governo, cosicché l'articolo, poi approvato dalla Commissione nel suo complesso, risulta del seguente tenore:

ART. 22.

L'apertura di esercizi al minuto, il trasferimento in altra zona e l'ampliamento degli esercizi già esistenti mediante la acquisizione di nuovi locali di vendita, sono soggetti ad autorizzazione amministrativa.

L'autorizzazione è rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio ha sede l'esercizio, sentito il parere delle commissioni di cui all'articolo 16 e all'articolo 17, con l'osservanza dei criteri stabiliti dal piano. L'autorizzazione all'ampliamento deve essere sempre concessa quando l'ampliamento stesso non modifichi le caratteristiche dell'esercizio e quindi l'equilibrio commerciale previsto dal piano.

La Commissione approva quindi il seguente articolo 23 del testo unificato senza modificazioni:

ART. 23.

La domanda di autorizzazione all'apertura di un nuovo esercizio o all'ampliamento e trasferimento di quello esistente, deve essere presentata al sindaco del comune nel territorio del quale si intende aprire, ampliare o trasferire l'esercizio, e deve essere corredata da tutti i dati relativi all'ubicazione, alla superficie dei locali di vendita e al tipo di attività che si intende svolgere e dalla prova che il richiedente risulta iscritto nel registro previsto dal capo primo della presente legge.

Sull'articolo 24 la Commissione dopo aver respinto un emendamento del deputato Olmini ed altri, approva emendamenti proposti dal relatore, dal deputato Olmini e dal Governo cosicché l'articolo, poi approvato nel suo complesso, risulta così formulato:

ART. 24.

Il trasferimento per atto tra vivi o a causa di morte della gestione o della titolarità di un esercizio di vendita comporta il trasferimento dell'autorizzazione, sempre che sia provato lo effettivo trapasso dell'esercizio e il subentrante sia iscritto nel registro previsto dal Capo primo della presente legge.

Le domande di autorizzazione al trasferimento dell'esercizio in altra zona, all'ampliamento dell'esercizio stesso o alla attuazione di forme associative con altri esercenti in numero non inferiore a cinque, debbono essere

accolte con priorità rispetto alle domande nuove purché i richiedenti abbiano esercitato l'attività commerciale nei locali dai quali si richiede il trasferimento o dei quali si richiede l'ampliamento per un periodo non inferiore a tre anni.

In caso di attuazione di forme associative l'autorizzazione importa la revoca delle autorizzazioni relative ai preesistenti esercizi di vendita.

Sull'articolo 25 del testo unificato la Commissione accoglie un emendamento interamente sostitutivo del deputato Mammi, cosicché l'articolo risulta così formulato:

ART. 25.

Salvo quanto previsto all'articolo precedente, nel caso di domande concorrenti nello stesso comune o nelle stesse zone di un comune, l'autorizzazione all'apertura di nuovi punti di vendita sarà concessa alle domande che assicurino, dal punto di vista urbanistico, la miglior soluzione e sarà data preferenza ai richiedenti che eventualmente dimostrino la disponibilità dei locali o dell'area destinata alla loro costruzione.

A parità di condizioni sarà seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Sull'articolo 26 del testo unificato, la Commissione accoglie un emendamento interamente sostitutivo presentato dal relatore, integrato da una modifica suggerita dal deputato Servello, cosicché l'articolo risulta così formulato:

ART. 26.

L'autorizzazione è revocata qualora il titolare:

a) non attivi l'esercizio entro sei mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione o entro 12 mesi se trattasi di centri commerciali o di punti di vendita aventi superficie maggiore di 400 metri quadrati, esclusi i magazzini e i depositi, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

b) sospenda per un periodo superiore ad un anno l'attività dell'esercizio di vendita;

c) venga cancellato dal registro di cui al capo primo della presente legge.

Il Presidente rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,25.

## LAVORO (XIII)

### IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 21 APRILE 1971, ORE 9,50. —  
*Presidenza del Presidente BIAGGI.*

All'inizio di seduta, il deputato Gramegna, in relazione alla proclamazione di uno sciopero nazionale da parte delle organizzazioni di categoria, chiede notizie circa i passi che la presidenza della Commissione ha compiuto presso il Governo in ordine alla definizione del disegno di legge sulle pensioni degli autoferrotramvieri.

Il Presidente Biaggi fa presente che ha interessato i ministri del lavoro e del tesoro, i quali hanno dichiarato la loro disponibilità a risolvere tempestivamente la questione. In un comunicato del Governo ieri è stata ufficialmente ribadita tale volontà, e lo sciopero è stato revocato.

#### Proposta di legge:

**Piccinelli:** Modifica alle norme sulla prevenzione e l'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi (782).

La Commissione comincia la discussione sulla relazione Allocca.

Il deputato Bortot, anche con riguardo alla esperienza della sua provincia, Belluno, dove si registra la più alta percentuale di silicotici, rileva l'arretratezza della legislazione vigente in materia e il carattere limitativo della stessa proposta di legge in esame. Specialmente grave è il regime della reversibilità, che lascia in molti casi le vedove dei lavoratori silicotici prive di assistenza. Particolarmente grave è la situazione degli emigranti: per costoro occorre prescrivere che l'assistenza spetta in ogni caso a carico dell'INAIL, il quale potrà rivalersi con gli organismi assicuratori stranieri per il periodo lavorativo prestato all'estero. Un ulteriore problema che occorre risolvere è quello dell'indennizzo a quell'ormai ristretto numero di lavoratori che hanno prestato la loro attività prima del 1934, i quali sono oggi privi di tutela. La complessità dei problemi tecnici che il provvedimento involge rende opportuno un contatto con esperti e con patronati, affinché siano illuminati aspetti della massima importanza. Escluso che l'abbassamento della percentuale di invalidità possa creare la figura del silicotico di professione e sottolineata l'esigenza di un maggior rigore nella contribuzione, da parte delle aziende, affinché per difetto di

questa i lavoratori silicotici non restino privi di tutela, conclude auspicando la sollecita approvazione di un provvedimento che risolva in maniera soddisfacente la grave piaga sociale.

Il deputato Pazzaglia osserva che la proposta di legge risponde ad esigenze sentite concernenti soprattutto la necessità di sciogliere l'ambiguità delle vigenti disposizioni, la quale impedisce di garantire una valida tutela ai colpiti da silicosi ed asbestosi. Per altro, si pone il più generale problema della riforma della legislazione contro le malattie professionali. In proposito, occorre invitare il Governo a presentare al più presto un disegno di legge, dato che sono ormai conclusi i lavori della commissione di studio sull'argomento: la materia potrebbe essere trattata anche da iniziative parlamentari, ma la sua spiccata tecnicità assegna all'iniziativa del Governo un ruolo preminente. Quanto al campo delle malattie da pneumoconiosi, non può ignorarsi il fatto che esso non si limita più alla silicosi e all'asbestosi. Urge garantire una tutela anche contro la talcosi, mentre l'assicurazione contro la silicosi va estesa anche a quei lavoratori che svolgano funzioni non operative ma di sorveglianza, i quali pure sono esposti al rischio di questa malattia. Occorre, altresì, stabilire il principio che l'indennizzo ai silicotici sia sempre corrisposto indipendentemente dalla circostanza che la lavorazione sia stata preventivamente riconosciuta nociva e l'azienda sia stata chiamata a pagare la relativa contribuzione. Conclude dichiarando che il suo gruppo non si oppone ad una sollecita approvazione, con gli opportuni emendamenti, della proposta di legge, ribadendo l'esigenza di sollecitare il Governo a definire il problema globale della riforma della tutela contro le malattie professionali.

Il deputato Sulotto, premessa la necessità di affrontare organicamente il problema delle malattie professionali (in proposito, sarebbe opportuno che il Governo facesse subito conoscere le conclusioni della sua commissione di studio), sottolinea il ruolo fondamentale della prevenzione, nel quadro della riforma sanitaria. Tuttavia, non ci si può esimere dal dare soluzione anche ai più acuti problemi particolari, tra i quali appunto quello dell'assistenza contro la silicosi e l'asbestosi, malattie queste in notevole diffusione anche al di là dello stesso ambito lavorativo. Richiamata la particolare urgenza di riformare il regime della reversibilità, si dichiara d'accordo con la proposta di ascoltare degli specialisti e coglie l'occasione per far presente la essenziale funzione degli istituti di medicina del lavoro:

in ragione di tale loro importanza è tanto più inammissibile ciò che si verifica a Torino, dove il locale istituto di medicina di lavoro versa in gravissima crisi.

Il deputato Pucci di Barsento pone in rilievo l'esistenza di un problema delle malattie polmonari, di origine più o meno palese, che travalica quello stesso della tutela della silicosi e asbestosi. Sollecita quindi un provvedimento che consideri tutti questi casi. Concorda sulla necessità di tutelare gli emigranti e di riformare la disciplina della reversibilità: il problema essenziale, però, è quello della prevenzione. Mentre è d'accordo sulla opportunità del provvedimento all'ordine del giorno, invita a cogliere l'occasione per iniziare un esame più generale della materia.

Il deputato di Marino riconosce giusto allargare la prospettiva a tematiche generali, ma invita a non dimenticare l'urgenza di risolvere gli specifici problemi sollevati dal provvedimento in esame, dopo aver preso gli opportuni e rapidi contatti con gli esperti del ramo.

Il deputato Alini concorda con l'esigenza di risolvere urgentemente il grave problema, ma invita il Governo a fornire contemporaneamente tutti i dati in suo possesso relativamente alla riforma della tutela contro le malattie professionali o, meglio ancora, a presentare un disegno di legge in argomento. Rilevata la necessità di affermare il principio che i lavoratori siano tutelati indipendentemente dal fatto che l'azienda sia o meno as-

sicurata, conclude dichiarandosi d'accordo su rapide consultazioni con esperti.

Il deputato Piccinelli osserva che i presentatori hanno avuto chiara consapevolezza della frammentarietà della proposta di legge, che non è intesa ad affrontare il problema generale della riforma della disciplina delle malattie professionali. Essa vuole affrontare soltanto situazioni particolarmente gravi e dolorose, per le quali occorre giungere con rapidità ad una soluzione, senza attendere provvedimenti organici, auspicabili, ma non certo ipotizzabili come imminenti. Infatti, non può più tardare un atto di giustizia e di riparazione verso decine di migliaia di lavoratori colpiti da queste malattie. È, comunque, opportuno prendere conoscenza del documento elaborato al Ministero del lavoro, almeno nella parte che riguarda le malattie in questione; ed è opportuno, inoltre, sentire i patronati, l'INAIL e gli esperti, ma in un breve lasso di tempo, senza ritardare l'approvazione della proposta di legge.

Dopo ulteriori brevi interventi dei deputati Pazzaglia e Gramegna e del relatore Allocca sulla prosecuzione dell'esame da parte della Commissione, questa decide di dare mandato al relatore di prendere rapidamente contatto con il Governo e con gli esperti e gli organismi interessati, per riferire poi alla Commissione al più presto possibile.

Il Presidente rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

## CONVOCAZIONI

### COMMISSIONE INQUIRENTE per i procedimenti di accusa.

Giovedì 22 aprile, ore 11.

### GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Giovedì 22 aprile, ore 10.

Coordinamento finale del progetto approvato di nuovo Regolamento.

### GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

Giovedì 22 aprile, ore 17.

*Seguito dell'esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio:*

Contro il deputato Lima (Doc. IV, n. 50) — Relatore: Reggiani.

Contro i deputati Bronzuto e D'Angelo (Doc. IV, n. 94) — Relatore: Musotto.

*Esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio:*

Contro il deputato De Lorenzo (Doc. IV, n. 2-bis) — Relatore: Boldrin.

Contro il deputato De Lorenzo (Doc. IV, n. 51) — Relatore: Boldrin.

Contro il deputato Scalfari (Doc. IV, n. 70) — Relatore: Boldrin.

Contro il deputato De Lorenzo (Doc. IV, n. 80) — Relatore: Boldrin.

Contro i deputati Almirante e Niccolai Giuseppe (Doc. IV, n. 97) — Relatore: Ferioli.

Contro il deputato Bonifazi (Doc. IV, n. 112) — Relatore: Ferioli.

Contro il deputato Giannini (Doc. IV, n. 113) — Relatore: Foschini.

Contro il deputato Ariosto (Doc. IV, n. 114) — Relatore: Ferioli.

Contro il deputato Angrisani (Doc. IV, n. 115) — Relatore: Bressani.

Contro il deputato Giudiceandrea (Doc. IV, n. 116) — Relatore: Bressani.

Contro il deputato Tripodi Girolamo (Doc. IV, n. 117) — Relatore: Foschini.

Contro il deputato Bima (Doc. IV, n. 118) — Relatore: Reggiani.

Contro il deputato Romualdi (Doc. IV, n. 119) — Relatore: Bressani.

Contro il deputato Salvatore (Doc. IV, n. 120) — Relatore: Guidi.

Contro il deputato Evangelisti (Doc. IV, n. 121) — Relatore: Musotto.

### COMMISSIONI RIUNITE IV (Giustizia) e XIII (Lavoro)

Giovedì 22 aprile, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:*

Modificazioni alle norme del codice di procedura civile concernenti le controversie di lavoro (524);

CACCIATORE ed altri: Modificazioni alle norme del codice di procedura civile in materia di controversie individuali del lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria (*Urgenza*) (903) — (*Parere della V e della VI Commissione*);

COC CIA ed altri: Modificazioni alle norme del codice di procedura civile concernenti le controversie di lavoro e le controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria (966) — (*Parere della I, della V e della VI Commissione*);

ALLOCCA e BERNARDI: Modifica al terzo comma dell'articolo 75 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario (1423);

GIRARDIN ed altri: Modifica alla legge 2 aprile 1958, n. 319, concernente l'esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro (1729) — (*Parere della V e della VI Commissione*);

CACCIATORE ed altri: Esenzione dal pagamento di imposte, tasse, diritti e contributi nelle controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatoria (3010) — (*Parere della V e della VI Commissione*);

— Relatori: *per la IV Commissione*, Musotto e Lospinoso Severini; *per la XIII Commissione*, Gunnella.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali)

Giovedì 22 aprile, ore 10,30.

IN SEDE REFERENTE.

*Esame dei disegni di legge:*

Approvazione ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello statuto della regione Liguria (*Approvato dal Senato*) (3232) — Relatore: Bressani;

Approvazione ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello statuto della regione Veneto. (*Approvato dal Senato*) (3233) — Relatore: Bressani;

Approvazione ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello statuto della regione Emilia-Romagna (*Approvato dal Senato*) (3234) — Relatore: Bressani;

Approvazione ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello statuto della regione Puglia (*Approvato dal Senato*) (3235) — Relatore: Bressani;

Approvazione ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello statuto della regione Campania (*Approvato dal Senato*) (3236) — Relatore: Bressani;

Approvazione ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello statuto della regione Toscana (*Approvato dal Senato*) (3267) — Relatore: Bressani;

Approvazione ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello statuto della regione Piemonte (*Approvato dal Senato*) (3268) — Relatore: Bressani;

Approvazione ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello statuto della regione Marche (*Approvato dal Senato*) (3269) — Relatore: Bressani;

Approvazione ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello statuto della regione Molise (*Approvato dal Senato*) (3270) — Relatore: Bressani;

Approvazione ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello statuto della regione Lazio (*Approvato dal Senato*) (3271) — Relatore: Bressani;

Approvazione ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello statuto della regione Umbria (*Approvato dal Senato*) (3272) — Relatore: Bressani;

Approvazione ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello statuto della regione Basilicata (*Approvato dal Senato*) (3273) — Relatore: Bressani;

Approvazione ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello statuto della regione Lombardia (*Approvato dal Senato*) (3294) — Relatore: Bressani.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

Giovedì 22 aprile, ore 17.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Seguito della discussione delle proposte di legge:*

DARIDA: Riposo settimanale per i pubblici esercizi di caffè, bar, spacci di analcolici (213) — (*Parere della XII e della XIII Commissione*);

RICCIO ed altri: Riposo obbligatorio settimanale per gli esercenti dei pubblici esercizi (1936) — (*Parere della IV, della XII e della XIII Commissione*);

USVARDI ed altri: Riposo settimanale per gli esercizi pubblici (2035) — (*Parere della IV, della XII e della XIII Commissione*);  
— Relatore: Maggioni.

### III COMMISSIONE PERMANENTE (Affari esteri)

Giovedì 22 aprile, ore 9,30.

Elezione di un Vicepresidente.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Discussione dei disegni di legge:*

Contributo a favore del Comitato consultivo internazionale del cotone (ICAC) (385) — (*Parere della V Commissione*) — Relatore: Galli;

Contributo a favore della Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI), con sede in Roma, per il quinquennio 1974-1975 (*Approvato dal Senato*) (3244) — (*Parere della V Commissione*) — Relatore: Vedovato.

IN SEDE REFERENTE.

*Parere sui disegni di legge:*

Norme integrative del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito con modificazioni nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, recante provvidenze a favore dei connazionali rimpatriati dalla Libia e di profughi da altri Paesi africani (3107) — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Della Briotta;

Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1970 (Secondo provvedimento) (*Approvato dal Senato*) (3231) — (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Pitzalis.

### IV COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

Giovedì 22 aprile, ore 16,30.

COMUNICAZIONI  
DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

### V COMMISSIONE PERMANENTE (Bilancio e Partecipazioni statali)

Giovedì 22 aprile, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

*Esame del disegno di legge:*

Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1970 (Secondo provvedimento) (*Approvato dal Senato*) (3231) — (*Parere della II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV Commissione*) — Relatore: Di Lisa.

*Parere sulle proposte di legge:*

BELCI ed altri: Modificazioni ed integrazioni della legge 19 luglio 1961, n. 1012, riguardante l'istituzione di scuole con lingua di insegnamento slovena nelle province di Trieste e Gorizia (558);

SKERK ed altri: Istituzione del ruolo ispettivo e del ruolo direttivo per le scuole elementari con lingua d'insegnamento slovena di Trieste e Gorizia e istituzione del posto di vice-provveditore per le scuole con lingua di insegnamento slovena della regione Friuli-Venezia Giulia;

— (*Parere alla VIII Commissione*) — Relatore: Fabbri.

*Parere sulle proposte di legge:*

BELCI ed altri: Modificazioni ed integrazioni della legge 19 luglio 1961, n. 1012, riguardante l'istituzione di scuole con lingua di insegnamento slovena nelle province di Trieste e Gorizia (558);

SKERK ed altri: Istituzione del ruolo ispettivo e del ruolo direttivo per le scuole elementari con lingua d'insegnamento slovena di Trieste e Gorizia e istituzione del posto di viceprovveditore per le scuole con lingua d'insegnamento slovena della regione Friuli-Venezia Giulia (686);

— (*Parere alla VIII Commissione*) — Relatore: Fabbri.

*Parere sul disegno e sulle proposte di legge:*

Provvedimenti per la valorizzazione della montagna (1675);

BIANCO ed altri: Norme per lo sviluppo economico e sociale delle zone montane (944);

LONGO LUIGI ed altri: Norme per lo sviluppo democratico della economia montana (1176);

— (Parere alla XI Commissione) — Relatore: Fabbri.

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Giovedì 22 aprile, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

### Discussione dei disegni di legge:

Proroga dei lavori della commissione interministeriale costituita per l'applicazione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, sulla definizione delle controversie considerate all'articolo 4 della V parte della Convenzione sul regolamento delle questioni sorte dalla guerra e dall'occupazione, concluso a Francoforte sul Meno il 20 dicembre 1964, e riapertura del termine per la presentazione delle domande di indennizzo di cui all'articolo 7 della legge 20 dicembre 1967, n. 1265 (*Modificato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2276-B) — Relatore: Perdonà — (*Parere della V Commissione*);

Applicazione di norme delle leggi 12 agosto 1962, nn. 1289 e 1290, riguardanti il personale dell'amministrazione del tesoro, a talune categorie di personale addetto a funzioni di vigilanza e controllo (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3079) — Relatore: Napolitano Francesco — (*Parere della I e della V Commissione*).

### Discussione della proposta di legge:

MAULINI ed altri: Riscatto del servizio prestato dai vigili del fuoco anteriormente all'inquadramento nei ruoli statali ai fini dell'indennità di fine servizio (1663) — Relatore: Patrini — (*Parere della II Commissione*).

*Seguito della discussione del disegno di legge:*

Abolizione del diritto per i servizi amministrativi istituito con legge 15 giugno 1950,

n. 330, e del diritto di statistica previsto dalle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2479) — Relatore: Patrini — (*Parere della V e della XII Commissione*).

### Discussione del disegno di legge:

Modifiche alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3076) — Relatore: Napolitano Francesco — (*Parere della VII Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

### Esame delle proposte di legge:

BOZZI ed altri: Perequazione delle norme transitorie per l'applicazione della legge 24 ottobre 1966, n. 887, concernente l'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza (786) — Relatore: Napolitano Francesco — (*Parere della V e della VII Commissione*);

FORNALE ed altri: Modifica ed integrazione delle norme della legge 10 luglio 1969, n. 375, concernenti l'avanzamento dei tenenti colonnelli della Guardia di finanza (1871) — Relatore: Napolitano Francesco;

Senatori CORRIAS EFISIO e DERIU: Integrazione delle disposizioni transitorie sull'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza (*Approvata dal Senato*) (2796) — Relatore: Napolitano Francesco — (*Parere della V e della VII Commissione*);

Senatori LIMONI ed altri: Riordinamento del ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza (*Approvata dal Senato*) (2797) — Relatore: Napolitano Francesco — (*Parere della V e della VII Commissione*).

### Parere sul disegno di legge:

Norme sull'espropriazione per pubblica utilità, modifiche ed integrazioni alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e sovvenzionata (*Urgenza*) (3199) — (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Lepre.

**VIII COMMISSIONE PERMANENTE**  
(Istruzione)

**Giovedì 22 aprile, ore 9,30.**

IN SEDE REFERENTE.

*Esame delle proposte di legge:*

ROMANATO ed altri: Norme per la tutela delle bellezze naturali e ambientali e per le attività estrattive nel territorio dei Colli Euganei (2954) — (*Parere della IV e della XII Commissione*);

FRACANZANI: Modificazione dell'articolo 11 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, concernente la protezione delle bellezze naturali (775) — (*Parere della XII Commissione*);

— Relatore: Romanato.

*Esame della proposta di legge:*

BORGHI e RAMPA: Trattamento assistenziale e previdenziale del personale impiegatizio e salariato del convitto Vittoria Colonna in Fano dell'Ente nazionale di assistenza magistrato (1013) — Relatore: Nannini — (*Parere della II e della XIII Commissione*).

*Esame delle proposte di legge:*

DE MARIA e CAROLI: Disciplina della professione dell'arte sanitaria ausiliaria di fisiochinesiterapista (183);

COCCO MARIA e MARRACCINI: Norme per il funzionamento delle scuole e per la regolamentazione della professione di terapisti della riabilitazione (1238);

IOZZELLI: Estensione delle norme delle registrazioni concernenti le professioni sanitarie ausiliarie ai terapisti della riabilitazione (1470);

— Relatore: Biasini — (*Parere della V e della XIV Commissione*).

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Seguito della discussione delle proposte di legge:*

FODERARO ed altri: Immissione nei ruoli della scuola media dei professori « fuori ruolo » (49) (*Parere della V Commissione*);

PITZALIS: Norme per l'immissione in ruolo del personale direttivo, insegnante ed insegnante tecnico-pratico negli istituti professionali di Stato (83) — (*Parere della V Commissione*);

CAVALIERE: Norme integrative alle leggi 25 luglio 1966, n. 603, e 20 marzo 1968, n. 327, recanti norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (410);

BRONZUTO ed altri: Norme per l'assunzione in ruolo degli insegnanti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado (660) — (*Parere della V Commissione*);

ROMANATO ed altri: Immissione in ruolo dei professori abilitati e istituzione dei corsi abilitanti (733) — (*Parere della I e della V Commissione*);

REALE GIUSEPPE e MEUCCI: Norme transitorie per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola media (752);

ALESSI: Assunzione nei ruoli della scuola media dell'obbligo d'insegnanti in servizio nella scuola primaria e secondaria in particolari condizioni (971) — (*Parere della V Commissione*);

PISONI ed altri: Norme per abilitazione, concorso e immissione in ruolo dei docenti nella scuola media (1068) — (*Parere della V Commissione*);

RICCIO: Immissione in ruolo dei professori « fuori ruolo » (1096) — (*Parere della V Commissione*);

LAFORGIA ed altri: Immissione in ruolo del personale insegnante degli istituti professionali di Stato (1276) — (*Parere della V Commissione*);

BRONZUTO ed altri: Norme integrative della legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sulla immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1293) (*Parere della V Commissione*);

GIORDANO ed altri: Nuove norme per l'abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria (1380) — (*Parere della V Commissione*);

TANTALO ed altri: Immissione nei ruoli degli istituti professionali di Stato del personale direttivo, insegnante e insegnante tecnico-pratico, in possesso di particolari requisiti (1404) — (*Parere della V Commissione*);

AZIMONTI ed altri: Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 468, relativa all'immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1415) — (*Parere della V Commissione*);

PAVONE ed altri: Immissione degli insegnanti nei ruoli della scuola media (1431) — (*Parere della V Commissione*);

MORO DINO ed altri: Nuove norme per la formazione e il reclutamento degli insegnanti nelle scuole secondarie (1453) — (*Parere della V Commissione*);

BRONZUTO ed altri: Norme integrative dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 327, recante norme per l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (1600);

D'ANTONIO: Norme integrative alla legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sulla immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1601) — (*Parere della V Commissione*);

RACCHETTI e ROGNONI: Norme per l'abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo in cattedre di materie tecniche e professionali nelle scuole secondarie di secondo grado dell'ordine tecnico e professionale, per i laureati in ingegneria abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere (1932) — (*Parere della V Commissione*);

Senatori SPIGAROLI e CODIGNOLA: Norme integrative all'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, concernente l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2062) — (*Parere della I Commissione*);

ALESSI: Immissione nei ruoli del personale docente nella scuola secondaria dei candidati che nei relativi esami di concorso a cattedra banditi nell'ultimo quinquennio abbiano superato le prove con la media di almeno 6/10 (2172);

MENICACCI: Norme relative ai concorsi per l'assunzione nei ruoli del personale docente nella scuola secondaria (2351) — (*Parere della V Commissione*);

GIOMO e BONEA: Immissione nei ruoli della scuola media delle insegnanti stabili di applicazioni tecniche femminili (2386) — (*Parere della V Commissione*);

GIOMO ed altri: Immissione nel ruolo del personale docente della scuola media e secondaria degli insegnanti che nei relativi esami di concorsi a cattedra banditi a partire dal 1° gennaio 1966 abbiano superato ciascuna prova con la votazione di almeno sei decimi (2716) — (*Parere della V Commissione*);

— Relatore: Dall'Armellina.

## X COMMISSIONE PERMANENTE (Trasporti)

Comitato per l'indagine conoscitiva  
sulle gestioni aeroportuali.

Giovedì 22 aprile, ore 9,30 e 16.

Audizione del Direttore generale dell'aviazione civile, del Direttore dell'aeroporto di Fiumicino, del Direttore della società SEA, del Presidente e del Direttore dell'Alitalia.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE (Industria)

Giovedì 22 aprile, ore 16.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Seguito della discussione delle proposte di legge:*

RAFFAELLI ed altri: Disciplina del commercio a posto fisso (528) — (*Parere della II, della IV, della V, della IX e della XI Commissione*);

GRASSI BERTAZZI: Sospensione temporanea del rilascio delle licenze di commercio (924) — (*Parere della II, della IV, della V, della IX e della XI Commissione*);

ORIGLIA ed altri: Attuazione del programma di sviluppo economico nazionale per la parte relativa alla disciplina del commercio a posto fisso (1118) — (*Parere della II, della IV, della V, della IX e della XI Commissione*);

BALDANI GUERRA ed altri: Istituzione dell'albo dei commercianti, sospensione del rilascio delle licenze di commercio e nuove norme per i comuni (1125) — (*Parere della II, della IV, della V, della IX e della XI Commissione*);

SCOTTI ed altri: Disciplina del commercio (1237) — (*Parere della II, della IV, della V, della IX e della XI Commissione*);

MONTI ed altri: Modificazioni all'articolo 3 del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, concernente la disciplina del commercio di vendita al pubblico (1339) — (*Parere della II, della V, della IX, della XI e della XIII Commissione*);

— Relatore: Helfer.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

Giovedì 22 aprile, ore 16,30.

Comunicazioni del Presidente sulle procedure relative all'emanazione dei decreti delegati di cui all'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

(Presso il Senato della Repubblica).

---

## COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sui fenomeni di criminalità in Sardegna.

Giovedì 22 aprile, ore 10.

(Presso il Senato della Repubblica).

---

## VI COMMISSIONE PERMANENTE (Finanze e tesoro)

Mercoledì 28 aprile, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Discussione dei disegni di legge:*

Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a contrarre mutui, anche obbligazionali, con la Cassa depositi e prestiti o con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per la copertura del disavanzo dell'anno 1968; esenzione tributaria sui prestiti contratti con il Consorzio stesso dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la copertura dei disavanzi degli anni 1968 e 1969 (3190) — Relatore: Azzaro — (*Parere della V e della X Commissione*);

Aumento degli stanziamenti per la concessione delle provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modifiche, a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità (3227) — Relatore: Perdonà — (*Parere della V e della XII Commissione*);

Autorizzazione alla permuta di terreni appartenenti al patrimonio dello Stato con ter-

reni di proprietà della ditta Vittorio Levi, tutti ubicati nel comune di Venezia, località Malcontenta (3044) — Relatore: Miroglio — (*Parere della V e della IX Commissione*);

Autorizzazione a permutare due immobili siti in Milano facenti parte del patrimonio dello Stato (fabbricato già sede dell'ex gruppo rionale fascista « Baracca » ed area di metri quadrati 800 dell'ex caserma « Generale Villata ») con l'area di metri quadrati 2900 del compendio ex gruppo rionale fascista « Fabio Filzi », di proprietà del comune di Milano (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3047) — Relatore: Miroglio;

Autorizzazione a vendere a trattativa privata al comune di Padova una porzione del locale compendio immobiliare dello Stato denominato « Caserma Prandina » (3045) — Relatore: Miroglio — (*Parere della V e della IX Commissione*);

Provvedimenti in materia di riscossione delle imposte dirette (1511) — Relatore: Laforgia — (*Parere della V Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

*Esame della proposta di legge:*

BOLDRINI ed altri: Erezione di un monumento ad Alfonsine a ricordo della battaglia del Senio (846) — Relatore: Lepre — (*Parere della V Commissione*).

---

## XI COMMISSIONE PERMANENTE (Agricoltura)

Mercoledì 28 aprile, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Discussione della proposta di legge:*

MENGOZZI ed altri: Modifica dell'articolo 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, concernente provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura (2907) — Relatore: Ciaffi — (*Parere della V Commissione*).

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Ministro dell'agricoltura e delle foreste relative alla politica agricola comunitaria.

#### XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

Mercoledì 28 aprile, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Seguito della discussione dei disegni di legge:*

Modifica dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431, relativa a provvidenze per l'assistenza psichiatrica (2985) — Relatore: Foschi — (*Parere della V Commissione*);

Misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico causato da gas di scarico provenienti dagli autoveicoli equipaggiati con motori ad accensione comandata (*Approvato dal Senato*) (3127) — Relatore: Sorgi — (*Parere della III, della X e della XII Commissione*).

*Discussione del disegno di legge:*

Tutela delle attività sportive (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (3238) — Relatore: De Maria — (*Parere della II, della IV e della V Commissione*).

*Discussione della proposta di legge:*

FOSCHI: Provvedimenti a favore del personale sanitario rimpatriato dalla Libia (2842) — Relatore: Foschi — (*Parere della II, della V e della XIII Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

*Parere sul disegno e sulla proposta di legge:*

Delega al Governo ad emanare norme per la sicurezza e l'igiene del lavoro (2169);

ZANIBELLI ed altri: Delega al Governo ad emanare norme giuridiche in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro (2543);

— (*Parere alla XIII Commissione*);

— Relatore: Foschi.

*Seguito dell'esame della proposta di legge:*

MEZZA MARIA VITTORIA ed altri: Norme d'applicazione delle disposizioni dell'articolo 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137, per il conferimento di farmacie ai connazionali già titolari di farmacie in territori esteri perdute a seguito di eventi bellici o di avvenimenti

politici determinatisi in quei territori (1977) — Relatore: Magliano — (*Parere della II Commissione*).

*Esame della proposta di legge:*

CICCARDINI: Disciplina della vivisezione e di altri esperimenti sugli animali (2748) — Relatore: Allocca — (*Parere della II e della IV Commissione*).

*Esame delle proposte di legge:*

MAGGIONI: Obbligo dell'iscrizione del gruppo sanguigno nei documenti di identità (2426);

BOFFARDI INES: Obbligatorietà dell'iscrizione del gruppo sanguigno di appartenenza sulle patenti di guida e sui documenti di riconoscimento (2975);

— Relatore: Urso — (*Parere della II, della IV e della X Commissione*).

*Esame della proposta di legge:*

COCCO MARIA ed altri: Norme per i ricoveri ospedalieri in regime di assicurazione obbligatoria (2877) — Relatore: Cortese — (*Parere della XIII Commissione*).

*Seguito dell'esame della proposta di legge:*

USVARDI e BENSI: Disciplina dell'approvvigionamento e della vendita al pubblico del latte alimentare (310) — Relatore: Allocca — (*Parere della II, della IV e della XIII Commissione*).

---

#### VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Giovedì 29 aprile, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame del disegno di legge:*

Disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare (*Approvato dal Senato*) (2457) — Relatore: De Ponti — (*Parere della IV, della V e della XII Commissione*).

---

**RELAZIONI PRESENTATE**

*XI Commissione (Agricoltura):*

Provvedimenti per la valorizzazione della montagna (1675);

BIANCO ed altri: Norme per lo sviluppo economico e sociale delle zone montane (*Urgenza*) (944);

LONGO LUIGI ed altri: Norme per lo sviluppo democratico dell'economia montana (1176);

— Relatore: Della Briotta.

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

---

*Licenziato per la stampa alle ore 24.*